Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 26 giugno 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 66[illegible].

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle lor Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sono approvati i seguenti bilanci allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.

bilancio di previsione dell'Istituto nazionale Luce, per l'esercizio finanziario 1942 (appendice n. 1);

bilancio di previsione del Reale automobile circolo d'Italia, per l'esercizio finanziario 1942 (appendice n. 2).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	70.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	350.000 —
4	Spese di rappresentanza	100.000 —
5	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	100.000 —
6	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	590.000 —
8	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nello interesse dei servizi del Ministero	100.000 —
9	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	60.000 —
10	Acquisto di decorazioni	10.000 —
11	Spese casuali	80.000 —
12	Spese riservate	1.400.000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua	1.705.000 —
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	295.000 —
15	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	130.000 —
16	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	9.245.000 —
17	Spese per la biblioteca	50.000 —
18	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		24.185.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	DEBITO VITALIZIO.	
20	Pensioni ordinarie	30.000 —
21	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . .	20.000 —
		50.000 —
	SPESE PER I REGI ADDETTI STAMPA ALL'ESTERO.	
22	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*). . . .	420.000 —
23	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.550.000 —
24	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero — Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	100.000 —
25	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	1.800.000 —
26	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero	200.000 —
		4.070.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA STAMPA.	
27	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	400.000 —
28	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	230.000 —
29	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —
30	Spese per il funzionamento dell'Ente Stampa (leggi 4 aprile 1940-XVIII, n. 300 e 22 gennaio 1942-XX, n. 102)	4.000.000 —
		5.080.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA PROPAGANDA.	
31	Spese per la propaganda	5.500.000 —
32	Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza . . .	100.000 —
		5.600.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
33	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 941)	400.000 —
34	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	30.000.000 —
35	Premi speciali ai produttori di filmi nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	3.000.000 —
36	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458)	1.000.000 —
		34.400.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEL TURISMO.	
37	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1631, e 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773)	15.000.000 —
38	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		18.600.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese per i servizi del teatro.	
39	Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, nonchè le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	13.490.000 —
40	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (articolo 4 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467)	250.000 —
41	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo, da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142 e con le modalità di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547 — Quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (articolo 5 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706)	*per memoria*
42	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
43	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di masse (articolo 12, secondo comma, del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466)	2.100.000 —
		16.140.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione.	
44	Spese per la radiodiffusione e la televisione	2.500.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
45	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.500.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione.	
46	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
47	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi rticolo 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 552)	430.000 —
		530.000 —
	Spese per i servizi del turismo.	
48	Rimborso alle Ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (Regio decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1273) (*Spesa obbligatoria*)	1.700.000 —
49	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 (6ª delle venticinque rate)	17.000.000 —
		18.700.000 —
	Spese per i servizi del teatro.	
50	Contributi alla Sezione autonoma per il credito fondario della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466 e articolo 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 436 (5ª delle venticinque rate)	2.500.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana.	
51	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 15 secondo comma del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese per i servizi della cinematografia.	
52	Somma da erogare ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013, per la costituzione presso la Sezione autonoma, per il credito cinematografico di uno speciale fondo di riserva (ultima delle quattro rate)	2.500.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	24.185.000 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	4.070.000 —
	Spese per i servizi della stampa	5.080.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	5.600.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	34.400.000 —
	Spese per i servizi del turismo	18.600.000 —
	Spese per i servizi del teatro	16.140.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	2.500.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	110.625.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.500.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	530.000 —
	Spese per i servizi del turismo	18.700.000 —
	Spese per i servizi del teatro	2.500.000 —
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	23.230.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	—
	Spese per i servizi della cinematografia	2.500.000 —
	Totale della categoria II — Parte straordinaria	2.500.000 —
	Totale della parte straordinaria	25.730.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria).	133.855.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	2.500.000 —
	Totale generale . . .	136.355.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE N. 1.

Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale Luce per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI

Num.	ARTICOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	I — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RICAVI DELLA GESTIONE CINEMATOGRAFICA.	
1	Noleggi dei Giornali Luce	18.000.000 —
2	Collocamento filmi 35 mm. Gestione Agenzie Italia e Colonie	5.000.000 —
3	Noleggio, vendita, scambi di giornali e documentari 35 mm. all'estero	1.000.000 —
4	Noleggio e vendita di filmi 35 mm. da parte della Direzione Generale	2.000.000 —
5	Filmi prodotti per conto terzi	1.000.000 —
6	Concessione di diritti di riproduzione, contributi di terzi alle spese di ripresa e distribuzione, provvigioni su noleggi per conto terzi	1.000.000 —
7	Collocamento filmi 16 mm. — Gestione Luce (Cinematografia ridotta educativa ausiliaria)	100.000 —
8	Collocamento dei filmi 16 mm. (Gestione Cineteca Scolastica) — Ricavo dei filmi prodotti, canone per la distribuzione, custodia e manutenzione, provvigioni su noleggi e vendite per conto Cineteca, scambi	5.000.000 —
9	Ricavo doppiaggi	50.000 —
10	Proventi derivanti dalla gestione e produzione cinematografica — Piccoli diritti musicali — Vendita pellicola di scarto, servizi proiezione e proventi diversi	2.000.000 —
11	Contributo a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste per forniture e servizi	385.000 —
12	Contributo a carico del Ministero degli affari esteri per i servizi cinematografici in Albania.	35.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
13	Contributo a carico del Ministero della cultura popolare per la diffusione dei giornali all'estero	300.000 —
14	Ricavi della lavorazione per conto terzi dello Stabilimento di sviluppo e stampa 35 e 16 mm.	*per memoria*
		35.870.000 —
	RICAVI DELLA GESTIONE FOTOGRAFICA.	
15	Abbonamenti e vendite fotografie di attualità in Italia e all'estero.	1.200.000 —
16	Lavorazioni e vendite di fotografie della Sezione industriale e dell'Archivio fotografico nazionale	900.000 —
17	Contributo a carico del Ministero degli affari esteri per i servizi fotografici in Albania	35.000 —
		2.135.000 —
	RICAVI DELLA GESTIONE DEL PLANETARIO.	
18	Corsi di astronomia e conferenze astronomiche	8.000 —
19	Programmazioni cinematografiche e affitto della sala .	250.000 —
		258.000 —
	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI.	
20	Interessi e dividendi su titoli pubblici, su partecipazioni, su depositi in conto corrente	1.400.000 —
21	Rimborso di bolli e spese varie per conto terzi	500.000 —
22	Incasso cedole fondo inalienabile per sussidi	10.000 —
		1.910.000 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI GOVERNATIVI.	
23	A carico del Ministero della cultura popolare per aumento tiratura copie dei giornali dell'Istituto.	3.000.000 —
24	A carico del Ministero della cultura popolare per premi di produzione cinematografica	3.500.000 —
		6.500.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
25	Creazione di debiti: Mutui per aumento capitale dell'Ente nazionale industrie cinematografiche . L. 10.000.000 —	
	Scoperto di anca . . . . » 3.000.000 —	13.000.000 —
		13.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	
26	Versamenti del personale a rimborso degli anticipi ricevuti in conto diarie e spese di ripresa	1.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Entrate per partite di giro.*	
27	Introiti di somme per conto terzi (ritenuta assicurazioni sociali)	500.000 —
28	Introiti di somme per conto terzi (ritenute per imposta di ricchezza mobile)	600.000 —
29	Rimborso di spese anticipate per conto Ministeri ed Enti. .	550.000 —
30	Incassi in conto premi assicurazione collettiva del personale.	320.000 —
31	Incasso cedole depositi cauzionali	30.000 —
32	Rimborso da parte del Ministero della cultura popolare di spese effettuate per conto del reparto Guerra	3.000.000 —
		5.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Ricavi della gestione cinematografica	35.870.000 —
	Ricavi della gestione fotografica	2.135.000 —
	Ricavi della gestione del Planetario	258.000 —
	Proventi e rimborsi diversi	1.910.000 —
	Totali del Titolo I	40.173.000 —
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi governativi	6.500.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
	Creazioni di debiti	13.000.000 —
	Partite che si compensano nella spesa	1.000.000 —
		14.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	5.000.000 —
	Totali del Titolo II	25.500.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* (*ordinarie e straordinarie*)		
	Ricavi della gestione cinematografica	35.870.000	
	Ricavi della gestione fotografica	2.135.000	
	Ricavi della gestione del Planetario	258.000	
	Proventi e rimborsi diversi	1.910.000	
	Contributi governativi	6.500.000	
			46.673.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*		
	Permutazioni patrimoniali	13.000.000	
	Partite che ricompensano con la spesa	1.000.000	
			14.000.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*		5.000.000 —
	Totale		65.673.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale Luce per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	II — SPESA	
	TITOLO II — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER LA PRODUZIONE E L'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO.	
1	Stipendi, salari ed assegni fissi al personale di ruolo e avventizio compresa la 13ª mensilità	4.500.000 —
2	Compensi al personale a contratto, al personale comandato, a terzi per eventuali incarichi o servizi	700.000 —
3	Compensi al personale per lavoro straordinario, premi di operosità e di rendimento a norma dell'articolo 37 del regolamento del personale, premi di nuzialità e natalità, ferie non usufruite ed altri eventuali compensi	640.000 —
4	Sussidi al personale ed alle loro famiglie	10.000 —
5	Contributi per l'assicurazione collettiva del personale, per le assicurazioni sociali per infortuni	630.000 —
6	Provvigioni di collocamento ai funzionari del Servizio commerciale, agli agenti e sub-agenti, percentuale di noleggio dovuta a terzi, contributo alle spese di gestione uffici all'estero quota a favore del Ministero della cultura popolare per attualità di guerra, rimborso di noleggi	1.000.000 —
7	Affitto locali, illuminazione, acqua e riscaldamento	125.000 —
8	Stampati e registri, carta e buste intestate, cancelleria	155.000 —
9	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	140.000 —
10	Spese per manutenzione locali, mobili e arredi Agenzie	160.000 —
11	Divise e oggetti di corredo	50.000 —
12	Vetture e piccoli compensi a terzi	20.000 —
13	Pubblicazioni giornali e riviste	5.000 —
14	Minute spese di ufficio	30.000 —
15	Premi di assicurazione, incendi, furti, responsabilità civile, infortuni trasporti	100.000 —
16	Acquisto di materie prime per il reparto cinematografico (pellicole negative positive duplicati, e consumi vari)	18.000.000 —
17	Acquisizione e preparazione soggetti	1.200.000 —
18	Spese per la ripresa di filmi, diarie	3.800.000 —
19	Spese per la lavorazione dei filmi	4.260.000 —
20	Manutenzione macchinario e attrezzature, spese di riparazione, acquisto di accessori e pezzi di ricambio	500.000 —
21	Spese per imballi, trasporti e svincoli doganali	500.000 —
22	Spese di viaggio e diarie per il servizio commerciale e le Agenzie	200.000 —
23	Spese di custodia e manutenzione filmi, manifesti e spese pubblicitarie, canone Società italiana autori editori per il controllo evasioni giornali	200.000 —
		36.925.000 —
	SPESE PER LA PRODUZIONE E L'ESERCIZIO FOTOGRAFICO.	
24	Stipendi, salari ed assegni fissi al personale di ruolo e avventizio compresa la 13ª mensilità	800.000 —
25	Compensi al personale a contratto, al personale comandato, a terzi per eventuali incarichi o servizi	80.000 —
26	Compensi al personale per lavoro straordinario, premi di operosità e di rendimento a norma dell'art. 37 del regolamento del personale, premi di nuzialità e natalità, ferie non usufruite ed altri eventuali compensi	140.000 —
27	Sussidi al personale ed alle loro famiglie	5.000 —
28	Contributi per l'assicurazione collettiva del personale, per le assicurazioni sociali e per infortuni	60.000 —
29	Provvigioni di collocamento ai funzionari del servizio fotografico, agli agenti, sub-agenti e terzi	80.000 —
30	Spese per illuminazione, acqua e riscaldamento	80.000 —
31	Stampati, registri, carta e buste intestate, cancelleria	35.000 —
32	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000 —
33	Divise e oggetti di corredo	15.000 —
34	Vetture e piccoli compensi a terzi	10.000 —
35	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
36	Minute spese di ufficio	5.000 —
37	Premi di assicurazione, incendi, furti, responsabilità civile, infortuni trasporti	5.000 —
38	Acquisto di materiale sensibile per le fotografie, prodotti chimici e consumi vari	450.000 —
39	Spese per la ripresa di fotografie, diarie, spese di bagaglio, riprese di terzi	120.000 —
40	Spese di lavorazione foto, acqua, forza motrice, spese varie di lavorazione, lavori di terzi per stampa e ingrandimenti	100.000 —
41	Manutenzione macchinario, spese di riparazione, acquisto accessori - Spese di custodia e manutenzione negativi	30.000 —
42	Spese di imballaggi, trasporti e svincoli doganali	60.000 —
43	Spese di viaggio del personale del servizio fotografico	20.000 —
		2.125.000 —
	SPESE PER IL PLANETARIO.	
44	Stipendi, salari ed assegni fissi al personale di ruolo e avventizio compresa la 13ª mensilità	70.000 —
45	Compensi al personale a contratto, al personale comandato, a terzi per eventuali incarichi o servizi	20.000 —
46	Compensi al personale per lavoro straordinario, premi di operosità e di rendimento a norma dell'art. 37 del regolamento del personale, premi di nuzialità e natalità, ferie non usufruite ed altri eventuali compensi	5.000 —
47	Sussidi al personale e alle loro famiglie	*per memoria*
48	Contributi per l'Assicurazione collettiva del personale per le assicurazioni sindacali e per infortuni	5.000 —
49	Stampa di tessere e biglietti	5.000 —
50	Spese per affissioni e pubblicità	30.000 —
51	Noleggio pellicole	10.000 —
52	Energia elettrica sala e cabina. — Riscaldamento	15.000 —
		160.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	SPESE GENERALI.	
53	Assegno al Presidente del consiglio di amministrazione, compensi ai consiglieri di amministrazione e ai revisori	180.000 —
54	Stipendi, salari ed assegni fissi al personale di ruolo e avventizio compresa la 13ª mensilità	1.700.000 —
55	Compensi al personale a contratto, al personale comandato, a terzi per eventuali incarichi o servizi	210.000 —
56	Compensi al personale per lavoro straordinario, premi di operosità e di rendimento a norma dell'art. 37 del regolamento del personale, premi di nuzialità e natalità, ferie non usufruite ed altri eventuali compensi	420.000 —
57	Sussidi al personale e alle loro famiglie	10.000 —
58	Contributi per l'Assicurazione collettiva del personale, per le assicurazioni sociali e per infortuni	160.000 —
59	Affitto di locali, illuminazione, riscaldamento	210.000 —
60	Stampati, registri, carta e buste intestate per corrispondenza, cancelleria	340.000 —
61	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	350.000 —
62	Spese di manutenzione dell'immobile e impianti fissi dei locali, mobilio e arredi	300.000 —
63	Divise ed oggetti di corredo	35.000 —
64	Spese per l'autoparco, olio, carburante, gomme, riparazione e manutenzione	300.000 —
65	Vetture e piccoli compensi a terzi	30.000 —
66	Pubblicazioni, giornali e riviste	30.000 —
67	Minute spese di ufficio	1.000 —
68	Spese per imballi e trasporti	30.000 —
69	Premi di assicurazione, incendi, furti, responsabilità civile, infortuni trasporti	300.000 —
70	Spese di viaggio e indennità di missione al personale amministrativo	30.000 —
71	Spese di consulenza legale e notarile	30.000 —
72	Spese di partecipazione a mostre e congressi, spese di inserzione, pubblicazioni di propaganda, spese varie di rappresentanza	120.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1942
73	Tasse di bollo e di registro, imposte e tasse varie		500.000 —
74	Spese casuali		10.000 —
			5.296.000 —
	ONERI DIVERSI.		
75	Contributi a favore di Enti ed erogazioni varie		150.000 —
76	Interessi passivi sui mutui contratti dall'Istituto, commissioni e interessi passivi su eventuali scoperti di Banca		1.200.000 —
77	Stipendi e salari al personale richiamato alle armi		300.000 —
78	Sussidi al personale sui proventi del Fondo inalienabile (vedi capitolo n. 22 entrata)		10.000 —
	Totali		1.660.000 —
	FONDO DI RISERVA.		
79	Stanziamento ai sensi della lettera *b)* dell'art. 362 del Regolamento dei servizi		200.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*		
80	Investimenti patrimoniali per l'acquisto di macchine, autoveicoli, scorte di ordinaria dotazione	L. 600,000	
	Spese per opere murarie, mobili, impianti della Sede	» 2,120,000	
	Investimenti patrimoniali per acquisto azioni Ente nazionale industrie cinematografiche	» 10,000,000	
	Annualità di rimborso quote capitale sui mutui dall'Istituto	» 500,000	13.220.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA		
81	Versamenti al personale e rimborso degli anticipi effettuati in conto diarie e spese di ripresa		1.000.000 —

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
82	Pagamento di somme incassate per conto terzi (ritenute assicurazioni sociali)	500.000 —
83	Pagamento di somme incassate per conto terzi (ritenute per imposta di ricchezza mobile)	600.000
84	Anticipo spese per conto Ministeri ed Enti	550.000 —
85	Pagamento di premi assicurazione collettiva del personale	320.000 —
86	Pagamento cedole depositi cauzionali	30.000 —
87	Anticipo di spese per conto del Ministero della cultura popolare - Reparto guerra	3.000.000 —
		5.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

RIASSUNTO PER TITOLI

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per la produzione e l'esercizio cinematografico	36.925.000 —
	Spese per la produzione e l'esercizio fotografico	2.125.000 —
	Spese per il Planetario	160.000 —
	Spese generali	5.296.000 —
	Oneri diversi	1.660.000 —
	Fondo di riserva per maggiori spese e per spese impreviste	200.000 —
	Totali del Titolo I	46.366.000 —
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*	
	Investimenti patrimoniali	13.220.000 —
	Partite che si compensano con le entrate	1.000.000 —
		14.220.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	5.000.000 —
	Totali del Titolo II	19.2[illegible]0.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE *(ordinarie e straordinarie)*		
	Spese per la produzione e l'esercizio cinematografico	36.925.000 —	
	Spese per la produzione e l'eserc. fotografico	2.125.000 —	
	Spese per il Planetario	160.000 —	
	Spese generali	5.296.000 —	
	Oneri diversi	1.660.000 —	
	Fondo di riserva	200.000 —	46.366.000 —
	CATEGORIA II — SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI		
	Investimenti patrimoniali	13.220.000 —	
	Partite che si compensano nelle entrate	1.000.000 —	14.220.000 —
	CATEGORIA III — PARTITE DI GIRO		5.000.000 —
	Totale		65.586.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE N. 2.

Bilancio di previsione del Reale Automobile Circolo d'Italia per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI

Capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario 1942
	I — ENTRATA	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrate ordinarie patrimoniali.	
1	Interessi sui titoli di proprietà disponibili e vincolati	157.000 —
2	Interessi sui conti correnti ordinari con le Banche — Vincolati — Tasse	117.000 —
3	Interessi sui conti correnti postali	4.500 —
4	Interessi sulle partecipazioni per mutui concessi alle dipendenti Sedi provinciali	*per memoria*
	Entrate ordinarie derivanti dai servizi gestiti per conto dello Stato o di altri Enti pubblici.	
5	Aggio sull'ammontare delle esazioni per diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti a trasporto di persona o per tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi come da determinazione ministeriale n. 96622 del 20 dicembre 1938-XVII	4.550.000 —
6	Percentuale sull'ammontare degli incassi per la distribuzione targhe ufficiali di riconoscimento posteriori per conto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (decreto ministeriale 28 dicembre 1931-IX, n. 26920	119.800 —
7	Percentuale sull'ammontare degli incassi per il servizio distribuzione targhe ufficiali di riconoscimento anteriori per conto del C. O. N. I.	50.000 —
8	Proventi sul servizio distribuzione targhe ufficiali di riconoscimento posteriori in Africa Italiana	*per memoria*
9	Proventi sul servizio distribuzione targhe ufficiali di riconoscimento anteriori in Africa Italiana	*per memoria*
	Entrate ordinarie derivanti dai servizi sociali.	
10	Quote sociali: aliquote spettanti alla Sede centrale:	
	Permanenti	75.000 —
	Temporanee	7.500 —
11	Servizio distribuzione fascette di riconoscimento.	7.500 —
12	Affiliazione. Proventi per affiliamenti alberghi e autorimesse	*per memoria*
13	Uffici di assistenza automobilistica proventi pratiche automobile presso le Sedi e sezioni	181.800 —
14	Ricupero quota a carico del personale sulla assicurazione polizza impiego privato e sulla assicurazione presso l'Istituto fascista della previdenza sociale	81.500 —
	Attività diverse e servizi istituzionali.	
15	Proventi sulla vendita distintivi, minuterie e sulla negoziazione distintivi, guidoni e medaglie	3.000 —
16	Proventi vendita di pubblicazioni varie e di materiale cartografico, della carta statale delle strade, della carta automobilistica al 500.000. Carta d'Europa, itinerari, opuscoli	*per memoria*
17	Proventi sul servizio trittici e documenti doganali	2.000 —
18	Proventi ufficio — Forestieri — Servizio informazioni — Notizie	*per memoria*
	Organizzazione sviluppo e propaganda.	
19	Contributo da terzi per l'organizzazione del concorso carburanti nazionali apparecchi di aderenza — Sgombraneve radio, varie.	*per memoria*
20	Proventi conseguiti sulla vendita di cartelli segnalazioni stradali	32.000 —
	Parte straordinaria dei servizi di carattere istituzionale.	
21	Commissione per l'estensione, la propaganda e la preparazione pre-bellica	*per memoria*
22	Auto scuola pre-militari e pre-avieri.	6.085.250 —
23	Proventi di nuovi servizi e concorsi straordinari.	7.592.700 —

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	Entrate straordinarie derivanti da rapporti con terzi in dipendenza dei servizi istituzionali.	
24	Rimborso da parte dei soci dell'aliquota di assicurazione contro i rischi furto auto soci	93.200 —
25	Proventi gestione Uffici di assistenza automobili alla frontiera	68.000 —
26	Delegazioni in Italia: gestione diretta delle Sedi provinciali minori	56.000 —
27	Delegazioni all'estero: gestione delle nostre rappresentanze all'estero	*per memoria*
28	Schedario centrale, abbonamenti e rilievi statistici e fascettari — Censimenti	46.000 —
29	Regolamento operazioni in cambi e divise	—
30	Recuperi diversi per partite e proventi vari	800.000 —
		20.134.750 —
	GESTIONI SPECIALI.	
31	Gestione autonoma Pubblico Registro Automobilistico — Regno	2.000.000 —
32	Gestione autonoma Pubblico Registro Automobilistico — Africa Italiana	*per memoria*
33	Gestione Rassegna giuridica della circolazione stradale	35.000 —
		2.035.000 —
		22.169.750 —
	MOVIMENTO DI CAPITALI.	
34	Rata capitali di mutui attivi accordati alle dipendenti Sedi provinciali regolati dai ispettivi piani di ammortamento	*per memoria*
35	Proventi della vendita di materiale cartografico	*per memoria*
		—
	PARTITE DI GIRO.	
36	Esazioni per diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti a trasporto di persone ed aggi di riscossione tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e rimorchi	91.000.000 —
37	Proventi servizio distribuzione targhe posteriori esercitato per conto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	611.300 —
38	Proventi sul servizio distribuzione targhe anteriori come da convenzione con il C. O. N. I.	375.000 —
39	Ritenuta imposta di ricchezza mobile sugli assegni al personale dipendente dalla Sede centrale	240.000 —
40	Proventi assistenza automobilistica benzina	10.000 —
		92.236.300 —

RIEPILOGO.

ENTRATE EFFETTIVE	22.169.750 —
MOVIMENTO DI CAPITALI	—
PARTITE DI GIRO	92.236.300 —
	114.406.050 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	II — SPESA	
	SPESE EFFETTIVE.	
	PARTE ORDINARIA.	
	Spese ordinarie di carattere patrimoniale.	
1	Manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili di proprietà del R. A. C. I.	5.000 —
2	Manutenzione fabbricati, posti di assistenza automobilistica montana Ufficio A. A. al Terminillo	15.000 —
3	Cassa di previdenza soccorsi e prestiti tra il personale del R. A. C. I. elargizioni	*per memoria*
	Spese riguardanti i servizi gestiti per conto dello Stato o di altri Enti pubblici.	
4	Competenze da erogarsi alle dipendenti Sedi provinciali e sezioni per i servizi tributari esattoriali	4.550.000 —
5	Spese per il servizio targhe posteriori in Africa Italiana:	
	Costo targhe	*per memoria*
	Contributo all'Associazione nazionale mutilati nella misura di ¼ del ricavato	*per memoria*
6	Spese per il servizio targhe anteriori in Africa Italiana:	
	Costo targhe	*per memoria*
	Contributo al C. O. N. I. nella misura di ¼ del ricavato	*per memoria*
	Spese ordinarie inerenti ai servizi sociali della Sede centrale.	
7	Servizio distribuzione fascette di riconoscimento	5.000 —
8	Affiliazione: spese per affiliamento alberghi ed autorimesse.	*per memoria*

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
9	Retribuzione al personale:	
	Stipendi al personale	1.572.000 —
	Compenso al personale non di ruolo, avventizi e giornalieri	817.600 —
	Riconoscimento di anzianità, benemerenze militari e politiche	50.000 —
	Indennità di famiglia	289.000 —
	Indennità di carica	25.000 —
	Indennità varie· premi di rendimento, compensi speciali di collaboratori ai rappresentanti dell'Ente — Indennità ruolamenti eventuali — Indennità di licenziamento	350.000 —
	Premi demografici di nuzialità	10.500 —
	Premi di natalità	14.000 —
	Viaggi — Trasferte e traslochi	180.000 —
	Ispettorato. indennità per ispezioni	40.000 —
	Vestiario commessi, uscieri, fattorini	20.000 —
	Visite mediche	4.000 —
	Contributo alla Cassa nazionale malattie	65.000 —
10	Estensione al personale della Polizia I. P.	270.000 —
11	Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, tubercolosi e maternità, quota parte per marche di contributi dall'I. N. F. P. S. a favore del personale ed a carico del datore di lavoro	163.000 —
12	Spese d'ufficio:	
	Imposte tasse e tributi locali	10.000 —
	Fitto locali Sede centrale	242.800 —
	Illuminazione, energia elettrica, riscaldamento.	67.000 —
	Bollazione atti e bolli	6.000 —
	Postali e sicurtà trasmissione valori	92.000 —
	Svincoli — Trasporti e dazi	30.000 —
	Telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche	98.000 —
	Spese diverse — Manutenzione e pulizia locali	12.000 —

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	Spese diverse — Manutenzione e riparazione mobilio	21.000 —
	Spese diverse — Manutenzione — Ascensori montacarichi orologi e telefoni	4.000 —
	Spese diverse — Tranvie-vetture	3.000 —
	Spese diverse — Automobili di proprietà	30.000 —
	Spese diverse — Economato piccole spese	8.000 —
	Spese diverse — Salari operai economato	34.000 —
13	Spese legali e notarili	40.000 —
14	Liquidazione sinistrati Monza 1928-1931 per effetto di transazione od in esecuzione di sentenze	*per memoria*
	Provviste diverse — Cancelleria e stampati.	
15	Spese per acquisto di cancelleria — Stampati ed altro materiale occorrente, registri, macchinette perforatrici, numeratori, timbri, biblioteca, provviste diverse e servizi vari	250.000 —
	Attività diverse e servizi istituzionali.	
16	Gestione delle Sedi coloniali in Africa Italiana	*per memoria*
17	Spese per acquisto distintivi, minuterie e per dotazione distintivi, guidoni e medaglie	5.000 —
18	Spese per pubblicazioni varie e per materiale cartografico, carte dello Stato delle strade, carta automobilistica al 500.000 — Carta d'Europa, itinerari stradali opuscoli	*per memoria*
19	Spese sul servizio trittici e documenti doganali	1.000 —
20	Spese per ufficio forestieri, servizio informazioni e notizie	*per memoria*
21	Spese di abbonamento diversi al I. A. C. R. camera di commercio — Lega navale — Croce Rossa — Giornali vari — Riviste e spese varie	5.000 —
22	Assicurazioni diverse — Contro incendio locali rischi e furto auto di proprietà	12.000 —
	Organizzazione sviluppo propaganda.	
23	Spese concorsi per carburanti nazionali, apparecchi sgombraneve, apparecchi di aderenza, concorsi eleganza razionalità — Conferenze — Riunioni — Campeggi — Raduni statistica incidenti stradali — Biblioteche	85.000 —
24	Studi ed esperienze in rapporto ai progetti presso gli Uffici.	40.000 —

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
	Oblazioni — Erogazioni — Mance.	
25	Spese per sussidi, mostre, esposizioni opere assistenziali, feste di beneficenza	31.000 —
26	Opera nazionale dopolavoro, Gruppo R. A. C. I.	28.000 —
27	Integrazione annuale dei fondi destinati dal Duce a favore della istituzione di borse di studio per gli orfani degli autisti caduti in servizio, conforme alla deliberazione n. 118 del 19 dicembre 1938-XVII	25.000 —
	Parte straordinaria — Servizi di carattere istituzionale Commissioni permanenti statutarie.	
28	Commissione stradale e di circolazione — Incremento e sviluppo tecnico stradale	10.000 —
	Istituto sperimentale stradale Milano.	
29	Quota a nostro carico per gestione in comune con la Compagnia italiana turismo (C. I. T.) e l'Azienda autonoma statale della strada (A. A. S. S.)	125.000 —
30	Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) finanziamenti e contributi diretti per gare, sport, contributi d'integrazione, premi coppe	*per memoria*
31	Commissione per l'istruzione, la propaganda e la preparazione pre-bellica:	
	Spesa per la difesa antiaerea	2.500 —
	Rivista autoveicoli	30.000 —
	Statistica militare	40.000 —
	Antiaerei in congedo	8.000 —
	Corsi scuola guida	6.085.250 —
32	Commissione politecnica incremento sviluppo tecnico automobilistico	5.000 —
	Spese straordinarie di carattere diverso.	
33	Garanzia polizza assicurazioni contro i rischi del furto auto soci	93.200 —
34	Funzionamento Uffici A. A. per spese di gestione	485.000 —

Capitolo	DENOMINAZIONE	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1942
35	Delegazioni in Italia e gestioni diretta delle Sedi provinciali minori	122.000 —
36	Delegazioni all'estero — Gestione delle nostre rappresentanze all'estero	—
37	Schedario centrale — Spese e noli macchine rubricatrici	127.400 —
38	Regolamenti operazioni in cambi e divise:	
39	Restituzioni e rimborsi	100.000 —
40	Fondo spese impreviste	100.000 —
41	Fondo di riserva	100.000 —
	GESTIONE SPECIALE.	
42	Gestione autonoma Pubblico Registro Automobilistico — Regno	3.833.000 —
43	Gestione autonoma Pubblico Registro Automobilistico Africa Italiana	732.000 —
44	Gestione Rassegna giuridica della circolazione stradale	74.000 —
45	Società autodromo di Monza per rifusione spese ad integrazione bilancio	87.000 —
46	Quota 1950 spese ricostruzione Tribuna Reale autodromo di Monza	312.700 —
		22.096.950 —
	MOVIMENTO DI CAPITALI.	
47	Impianti ed attrezzatura Sedi coloniali nei cinque Governi in base al nuovo ordinamento amministrativo dell'Africa Italiana	per memoria
48	Mobilio ed impianti diversi: forniture per mobili, macchine calcolatrici, autovetture e varie	30.000 —
49	Mutui alle Sedi provinciali per costruzione fabbricati ai fini sociali	42.800 —
		72.800 —
	PARTITE DI GIRO.	
50	Esazioni per diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti a trasporto di persona ed aggi di riscossione tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e rimorchi	91.000.000 —
51	Proventi servizio distribuzione targhe posteriori esercitato per conto dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	611.300 —
52	Proventi del servizio distribuzione targhe anteriori esercitato per conto del C. O. N. I.	375.000 —
53	Ritenuta imposta di ricchezza mobile sugli assegni al personale dipendente dalla Sede centrale	240.000 —
54	Spese per assistenza automobilistica benzina	10.000 —
		92.236.300 —

RIEPILOGO.

SPESE EFFETTIVE	22.096.950 —
MOVIMENTO DI CAPITALI	72.800 —
PARTITE DI GIRO	92.236.300 —
	114.406.050 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 669.

Norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE.

Art. 1.

Le norme relative alla gestione nel Regno delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana da enti, società e privati, contenute nella presente legge, si applicano durante l'attuale stato di guerra e fino alla data che sarà fissata con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO II.

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI ENTI, SOCIETÀ E PRIVATI.

SEZIONE I. — *Dilazione per l'adempimento delle obbligazioni.*

Art. 2.

Qualora per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, gli enti, le società e i privati esercenti attività economiche esclusivamente o prevalentemente in detto territorio non siano in grado di adempiere le obbligazioni contratte prima del 31 marzo 1941-XIX, l'autorità giudiziaria può concedere una dilazione totale o parziale.

La dilazione non può protrarsi oltre un anno dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il debitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, voglia ottenere la dilazione, deve, personalmente o a mezzo di amministratore, procuratore o mandatario speciale, presentare ricorso motivato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di sua residenza o, se non risiede nel Regno, quello di sua dimora. Nell'interesse degli enti o della società, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la propria sede o, in mancanza, una rappresentanza o dipendenza oppure, ove non abbiano sede, rappresentanza o dipendenza nel Regno, al presidente del tribunale di Roma.

Al ricorso deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione del loro domicilio e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonchè dei titoli dai quali provengono.

Art. 4.

Il presidente del tribunale, assunte informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore, dispone la convocazione dei creditori, con decreto da notificare ai creditori stessi, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Nell'adunanza, il presidente del tribunale, sentiti i creditori, il debitore ed il pubblico ministero, pronuncia son decreto motivato e, in caso di accoglimento della istanza:

a) stabilisce la misura e la durata della dilazione e se essa debba estendersi anche agli interessi convenzionali o di mora;

b) prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa eventualmente necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) nomina, ove lo creda, un commissario di vigilanza, scelto preferibilmente tra i creditori, indicando le modalità di esercizio del suo ufficio.

Gli eventuali accertamenti istruttori sono raccolti senza alcuna formalità, anche di ufficio, e senza che sia necessaria l'assistenza di procuratore.

Art. 6.

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, il debitore è tenuto, dalla data di scadenza e per tutta la durata della dilazione, a corrispondere, sulle somme non pagate, gli interessi nella misura del cinque per cento annuo o nella minore misura convenzionale.

Gli interessi, il cui pagamento sia stato dilazionato ai termini del precedente art. 5, lettera *a*), saranno pure corrisposti nella misura innanzi indicata, senza ulteriori interessi.

Art. 7.

I decreto che concede la dilazione deve essere notificato nelle forme ordinarie ai creditori che non siano intervenuti all'adunanza. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 8.

Il procedimento di cognizione o di esecuzione, eventualmente iniziato per l'inadempimento delle obbligazioni indicate nel precedente art. 2, deve essere sospeso qualora il debitore, senza contestare l'esistenza e l'ammontare delle obbligazioni, presenti o provi di aver presentato al presidente del tribunale competente l'istanza di dilazione.

La sospensione del procedimento di esecuzione può essere richiesta anche per le sentenze emesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre quarantacinque giorni dopo tale data.

Art. 9.

La dilazione può essere concessa anche per l'adempimento di obbligazioni garantite da ipoteca, pegno o fidejussione, oppure assistite da privilegio.

Art. 10.

Contro il decreto emanato a norma dell'art. 5 è ammesso soltanto reclamo al primo presidente della Corte d'appello.

Il reclamo è proposto entro un mese dalla notificazione del decreto, o, rispettivamente, dal giorno della adunanza per coloro che vi abbiano partecipato e deve essere notificato nei modi e termini che saranno stabiliti dal primo presidente con suo decreto in calce al reclamo stesso.

Il reclamo non ha effetto sospensivo ed è deciso senza osservanza di forme dal primo presidente, sentite le parti ed il pubblico ministero.

Il decreto può essere revocato, su istanza di uno dei creditori, dalla stessa autorità che lo emise, soltanto a causa di sostanziale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto che lo hanno determinato.

Art. 11.

Gli atti del procedimento previsto negli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro, ma gli atti prodotti a corredo del ricorso devono risultare in regola con le vigenti leggi tributarie.

SEZIONE II. — *Sospensione dell'azione cambiaria.*

Art. 12.

Non può essere levato il protesto, nè esperimentata l'azione cambiaria nelle forme previste dall'art. 63, prima parte, del R. decreto 5 dicembre 1933-XII, n. 1669, per gli effetti cambiari pagabili nell'Africa Orientale Italiana. È anche sospesa la detta azione verso i debitori che avevano la loro residenza nel predetto territorio e che ivi tuttora si trovino per gli effetti cambiari pagabili altrove. Durante la sospensione dell'azione cambiaria decorrono gli interessi nella misura del cinque per cento annuo.

Il creditore cambiario potrà, tuttavia, far valere in giudizio di cognizione il credito contro qualsiasi obbligato, salva l'applicazione delle disposizioni innanzi previste.

SEZIONE III. — *Sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza.*

Art. 13.

È sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini, anche se convenzionali o processuali, di decadenza contro o a favore di enti, società e privati aventi sede o residenza nell'Africa Orientale Italiana e che ivi tuttora si trovino.

SEZIONE IV. — *Compilazione dell'inventario e del bilancio.*

Art. 14.

Gli enti, le società ed i privati debbono comprendere nell'inventario i beni esistenti nell'Africa Orientale Italiana dei quali non risulta accertata in modo definitivo la perdita totale o parziale.

Per l'attività svolta esclusivamente nell'Africa Orientale Italiana, fino a quando non vi siano elementi certi in base ai quali redigere il bilancio, può essere compilata una situazione contabile provvisoria da depositare e trascrivere nei modi e termini stabiliti per il bilancio, senza, peraltro, averne gli effetti.

Se sia stata svolta attività economica anche altrove, il bilancio riporta i risultati contabili provvisori per quanto riflette alla gestione nell'Africa Orientale Italiana fino a quando non si abbiano elementi certi di valutazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per l'inventario ed il bilancio di enti e società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana qualora, ai termini del successivo art. 20, sia stata convocata nel Regno l'assemblea generale.

SEZIONE V. — *Vidimazione dei libri di commercio.*

Art. 15.

I commercianti residenti nell'Africa Orientale Italiana che si trovino attualmente nel Regno possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di loro dimora.

Gli enti e le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione esiste una loro rappresentanza o dipendenza o, in mancanza, dal tribunale di Roma.

SEZIONE VI. — *Sospensione dei tributi.*

Art. 16.

Nei riguardi degli enti, delle società e delle ditte individuali che esercitano attività economiche esclusivamente o prevalentemente nei territori dell'Africa Orientale Italiana e sono assoggettati nel Regno a imposte erariali e locali anche per redditi derivanti da tali attività, il Ministro per le finanze ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte afferenti i redditi suddetti qualora, per effetto delle condizioni create dalla guerra nei predetti territori, non siano in grado di provvedere al relativo pagamento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ENTI E SOCIETÀ.

SEZIONE I. — *Estensione di attività degli enti.*

Art. 17.

Fino alla data fissata col provvedimento previsto dal precedente art. 1, gli enti istituiti per l'esercizio di attività economiche nell'Africa Orientale Italiana ed usufruenti di concorso dello Stato o comunque sottoposti alla sua vigilanza possono, previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, di intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, estendere tali attività anche fuori del predetto territorio, osservate le disposizioni vigenti in materia.

Per le attività anzidette non sono applicabili le disposizioni speciali relative alle esenzioni ed agevolazioni tributarie concesse agli enti suindicati.

SEZIONE II.

Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società.

Art. 18.

Gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali i quali si trovino attualmente nell'Africa

Orientale Italiana possono essere sostituiti in via provvisoria a norma degli articoli 6 e 7 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.

Art. 19.

Parimenti, possono essere sostituiti in via provvisoria gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali aventi sede nell'Africa Orientale Italiana, qualora, ai termini del successivo art. 20, sia convocata nel Regno l'assemblea generale e sia accertato che essi non sono in grado di esercitare le proprie funzioni.

SEZIONE III. — *Convocazione nel Regno delle assemblee generali di società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana.*

Art. 20.

Il presidente del tribunale nella cui circoscrizione esiste una rappresentanza o dipendenza di una società avente sede nell'Africa Orientale Italiana o, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può autorizzare la convocazione dell'assemblea generale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno facoltà di convocare l'assemblea ovvero, se si tratti di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale.

Tale convocazione può farsi — anche in deroga dalle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto — mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 21.

L'assemblea generale convocata ai termini dell'articolo precedente non può validamente deliberare su qualunque oggetto se i soci intervenuti non rappresentino oltre la metà del capitale sociale. Restano ferme, peraltro, le particolari disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge che richiedono una maggiore partecipazione azionaria o la partecipazione di un determinato numero di soci.

Per il caso di deliberazioni riguardanti la fusione con altre società o il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, i soci dissenzienti che si trovino alla data della deliberazione nell'Africa Orientale Italiana avranno diritto, entro tre mesi dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente art. 1, di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre anteriore alla deliberazione predetta, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione dell'attivo sociale risultante dal bilancio regolarmente approvato dell'ultimo esercizio.

SEZIONE IV. — *Deposito, trascrizione, affissione e pubblicazione degli atti di società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana.*

Art. 22.

Le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono depositare i propri atti presso il tribunale nella cui circoscrizione esiste una loro rappresentanza o dipendenza o, in mancanza, presso il tribunale di Roma.

Art. 23.

La trascrizione, affissione e pubblicazione degli atti indicati nell'articolo precedente sono eseguite nei modi stabiliti per gli atti delle società aventi sede nel Regno.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE.

SEZIONE I. — *Assicurazioni sulla vita.*

Art. 24.

Alle condizioni generali delle polizze ordinarie, stipulate con enti di assicurazione sulla vita da enti, società e privati aventi sede o residenza al 31 marzo 1941-XIX, nei territori dell'Africa Orientale Italiana e per tutta la durata della loro permanenza nei territori medesimi, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 25.

Se la polizza al 31 marzo 1941-XIX era regolarmente in vigore ai termini delle sue condizioni generali e particolari, oppure a quella data non era trascorso più di un anno dal giorno di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la garanzia, ove il premio non sia stato altrimenti versato, continuerà ad essere valida a tutti gli effetti, entro i limiti di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 e 30, mediante l'accensione di prestiti, richiesti da qualsiasi interessato per il pagamento dei premi dovuti e del soprapremio per la copertura del rischio di guerra che deve essere corrisposto dagli assicurati in servizio presso le Forze armate.

Per la misura del soprapremio del rischio di guerra, e per le condizioni che ne regolano l'applicazione, valgono le disposizioni in vigore per le assicurazioni stipulate nel Regno.

Art. 26.

I prestiti di cui al precedente articolo sono concessi al tasso del cinque per cento, oltre le tasse ed i diritti, e non possono superare la riserva matematica netta costituitasi sulla polizza.

Art. 27.

In ogni caso non si avrà decadenza dal contratto nei dodici mesi successivi alla copertura prevista dall'articolo 25.

Trascorso tale termine, la garanzia rimane sospesa con facoltà all'assicurato di riattivare la polizza fino a sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1. La riattivazione ha luogo quando siano soddisfatte le altre eventuali condizioni di polizza alle quali essa è subordinata e siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti in misura non superiore al cinque per cento, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Su richiesta dell'assicurato, l'ente assicuratore deve:

a) consentire che la somma complessiva dovuta per la riattivazione del contratto sia ripartita rateal-

mente sulle ulteriori annualità di premio dovute per la esecuzione del contratto;

b) concedere la riduzione del capitale assicurato in relazione ai premi pagati.

Art. 28.

In caso di morte dell'assicurato, sulla cui polizza sia stato chiesto il prestito di cui all'articolo 25, l'ente assicuratore pagherà il capitale assicurato al netto dei prestiti concessi e dei relativi interessi, ove la morte avvenga nel periodo di tempo durante il quale il rischio risulti coperto dal prestito stesso.

Art. 29.

Se il prestito previsto dall'art. 25 non abbia avuto luogo, perchè non richiesto o perchè non sufficiente alla copertura di tutti i premi scaduti, l'ente assicuratore, in caso di morte dell'assicurato, pagherà il valore di riduzione in base ai premi che risultassero effettivamente pagati. Tale valore di riduzione calcolato secondo le condizioni indicate in polizza, è riconosciuto anche quando siano state pagate soltanto due intere annualità di premio.

Se invece è stato pagato un numero inferiore di premi, si procederà al rimborso dell'importo pagato al netto di tasse.

Art. 30.

Entro sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, ove sulla scorta dei registri esistenti nei territori dell'Africa Orientale Italiana o in base alla documentazione esibita dagli interessati, risultassero pagati altri premi oltre quelli computati nella liquidazione eseguita secondo le norme dei precedenti articoli 28 e 29, sarà liquidata la differenza tra il capitale assicurato, o il maggior valore di riduzione, e l'importo effettivamente pagato.

SEZIONE II. — *Assicurazione contro i danni.*

Art. 31.

Le polizze di assicurazione contro i danni concernenti rischi relativi ai territori dell'Africa Orientale Italiana, che erano regolarmente in vigore al 31 marzo 1941-XIX, saranno sospese, qualora non sia provveduto al pagamento dei premi entro i termini stabiliti dalle polizze medesime, e l'assicurato non è tenuto al pagamento dei premi scaduti. La sospensione cesserà alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, ed il contratto riprenderà vigore, qualora non sia intanto scaduto il termine originariamente stabilito per la sua durata.

Se le polizze siano regolarmente in vigore per essere stati pagati i premi, sono sospesi fino alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, i termini di decadenza in esse previsti.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 32.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società aventi sede nel Regno ed esercenti attività economiche nell'Africa Orientale Italiana devono procedere al deposito del bilancio dell'esercizio 1940, eventualmente redatto in ritardo, oppure, in suo luogo, della situazione contabile provvisoria prevista nell'art. 14, secondo comma.

Art. 33.

Nello stesso termine previsto nell'articolo precedente, le società aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono depositare presso il tribunale competente ai termini dell'art. 20 gli atti compiuti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a disporre che, in caso di necessità, le norme contenute nella presente legge siano applicate, integralmente o parzialmente, con eventuali adattamenti, anche per le attività economiche esercitate in altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato da enti, società e privati.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 670.

Aumento dell'annuo contributo a favore del Centro nazionale di studi sul rinascimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a favore del Centro nazionale di studi sul rinascimento è aumentato da lire 100.000 a lire 300.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-XIX - 1942-XX.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con suo decreto, nello stato di previsione suddetto, le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 671.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

Le entrate e le spese del fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* e *E*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	4.200.000 —
2	Spese per le biblioteche	20.000 —
3	Manutenzione di locali	60.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*)	31.600 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	85.000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	120.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	450.000 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art 52 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36 Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	50.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	275.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	70.000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	200.000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	4.000 —
13	Spese casuali	81.500 —
14	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		5.647.100 —
	DEBITO VITALIZIO.	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*)	101.500.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
		101.700.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.	
18	Magistrature giudiziarie - Personale Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*)	135.000.000 —
19	Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	99.000.000 —
20	Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	11.000.000 —
21	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130	3.750.000 —
22	Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento e dei codici fascisti	18.500.000 —
23	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno e agli uffici tavolari di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 1928-VII, n. 2325 (*Spese fisse*)	1.900.000 —
24	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	25.000 —
25	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma; canoni e servizi diversi — Spese per la commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione	324.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
26	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (art. 138 e 139 del Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775)	106.000 —
27	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
28	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	85.000 —
29	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	15.000 —
		269.705.000 —
	SPESE DI GIUSTIZIA.	
30	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675) (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
31	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 5, 13 e 24 del testo unico approvato con Regio decreto 12 luglio 1934-XII, n. 2312) (*Spesa obbligatoria*)	2.500.000 —
32	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*)	17.800.000 —
		22.300.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
33	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (Regio decreto 19 agosto 1932-X, n. 1297)	20.000 —
34	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1595 - Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
35	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1595)	*per memoria*
36	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1595	*per memoria*
37	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (articolo 2 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1059)	*per memoria*
38	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36)	180.000 —
39	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti a' sensi dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517 e degli articoli 14 e 21 del Regio decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228)	*per memoria*
40	Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517 e articoli 14 e 21 del Regio decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228)	*per memoria*
41	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	*per memoria*
42	Rimborso ai Comuni delle spese per gli Uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura — Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1849 e successive disposizioni legislative) — Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 392 — Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia — Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932-X	28.133.000 —
		28.333.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
43	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	14.500.000 —
44	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato	100.000.000 —
45	Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale	800.000 —
46	Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena — Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.740.000 —
47	Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli-Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi — Spese per la scuola agenti di custodia e per il Museo criminale	960.000 —
48	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	97.600.000 —
49	Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (art. 11 del Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 1579 e art. 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835), nei riformatori giudiziari (art. 215 del codice penale), negli stabilimenti penali per i minorenni (art. 142 del Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404 modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII n. 1802) — Provviste e servizi di ogni genere: trasporto dei corpi di reato; rette a istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato	23.000.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
50	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena	13.750.000 —
51	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie . .	4.000.000 —
52	Spese di riparazione, sistemazione, adattamento e manutenzione ordinaria degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena	5.400.000 —
53	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*)	470.000 —
54	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle auto-vetture di cui al Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1452	250.000 —
		262.470.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
55	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*) . .	30.000 —
56	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	35.000 —
		65.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.	
57	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	800.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.647.100 —
	Debito vitalizio	101.700.000 —
	Spese per l'amministrazione giudiziaria	269.705.000 —
	Spese di giustizia	22.300.000 —
	Spese per servizi speciali	28.333.000 —
	Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	262.470.000 —
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria . . .	690.155.100 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	65.000 —
	Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	800.000 —
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria . . .	865.000 —
	Totale della Categoria I (ordinaria e straordinaria) . .	691.020.100 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . .	691.020.100 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	PARTE I — ENTRATA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	2.200.000 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	5.600.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni	19.000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi	260.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie	22.500 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaro (articolo 36 del Regio decreto 14 novembre 1926-V, numero 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	65.000 —
e)	Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (articolo 21 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358)	62.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi	130.000 —
	Totale delle entrate ordinarie	8.358.500 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari prescritti	80.000 —
b)	Proventi vari	10.000 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.559.800 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1.649.800 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
7	Sopravanzi da reimpiegare	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie	1.649.800 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE SPESE.	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	83.000 —
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile	600.000 —
c)	Ritenute per imposta complementare sul reddito	75.000 —
d)	Ritenute per addizionale due per cento alle imposte dirette erariali	13.500 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.400 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	6.000 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
9	Entrate di spettanza di terzi:	
a)	Onorari a notari cessati od ai loro eredi	320.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	83.000 —
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358)	3.100.000 —
d)	Entrate diverse	615.000 —
	Totale delle gestioni speciali	4.899.900 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	8.358.500 —
	Totale del Titolo I (entrate ordinarie)	8.358.500 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Proventi diversi	90.000 —
	Contributo dello Stato	—
	Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio	1.559.800 —
	Totale della Categoria I (parte straordinaria)	1.649.800 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Sopravanzi da reimpiegare	—
	Totale del Titolo II (entrate straordinarie)	1.649.800 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	10.008.300 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nella spesa	4.899.900 —
	Totale generale delle entrate	14.908.200 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	8.358.500 —
	Parte straordinaria	1.649.800 —
		10.008.300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale delle Categorie I e II	10.008.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	4.899.900 —
	Totale generale	14.908.200 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	ARTICOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	PARTE II — SPESA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	165.000 —
b)	Imposte e tasse	50.000 —
c)	Oneri patrimoniali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	6.500.000 —
b)	Personale - Pensioni	1.360.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	125.000 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	50.000 —
e)	Sussidi	20.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	180.000 —
g)	Locali in affitto	670.000 —
h)	Spese di ufficio	180.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	120.300 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
b)	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione - Spese per il ritiro di atti dei notari cessati	90.000 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	50.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero	6.000 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	45.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	5.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomine a notaio (articolo 38 del Regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953)	*per memoria*
i)	Spese casuali	6.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	65.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie)	20.000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	31.000 —
6	Fondo per le spese impreviste	150.000 —
	Totale delle spese ordinarie	9.958.300 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	*per memoria*
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	50.000 —
		50.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Reimpiego di sopravanzi	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	50.000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE.	
9	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	83.000 —
b)	Imposta di ricchezza mobile	600.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	75.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
d)	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali	13.500 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.400 —
f)	Ritenute per tassa di bollo	6.000 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi	320.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad istituti di credito, sequestrate o pignorate	83.000 —
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del notariato dei contributi riscossi per suo conto (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666)	3.100.000 —
d)	Somme dovute a diversi	615.000 —
	Totale delle gestioni speciali	4.899.900 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	9.958.300 —
	Totale del Titolo I (spese ordinarie)	9.958.300 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	50.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del Titolo II (spese straordinarie)	50.000 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	10.008.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	4.899.900 —
	Totale generale della spesa	14.908.200 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	10.008.300 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali* (parte straordinaria	—
	Totale .	10.008.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate . . .	4.899.900 —
	Totale generale	14.908.200 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	14.908.200 —
	Spese	14.908.200 —
	Differenza . . .	—

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *D*.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti.	
1	Interessi sui fondi in deposito	21.000 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo . .	2.500 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	15.000 —
		38.500 —
	Gestione fondo individuale.	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe .	708.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti del fondo individuale o per rifusione all'Erario . . .	3.000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio . .	2.000 —
	Totale della Categoria I (entrate ordinarie) . . .	717.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione fondo profitti.	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitti	500 —
	Gestione fondo individuale.	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale	1.000 —
	Totale della Categoria I (entrate straordinarie) . . .	1.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	380.000 —
	Totale della Categoria II (movimento di capitali) . . .	380.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	38.500 —
	Gestione Fondo individuale	717.000 —
	Totale delle entrate ordinarie . . .	755.500 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	500 —
	Gestione Fondo individuale	1.000 —
	Totale della Categoria I delle entrate straordinarie . . .	1.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	380.000 —
	Totale della Categoria II delle entrate straordinarie . . .	380.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	1.137.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Entrata effettiva (Parte ordinaria e straordinaria)	757.000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	380.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	1.137.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti.	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti .	35.000 —
2	Sussidi e borse di studio a figli di agenti	*per memoria*
3	Saldo di crediti inesigibili del fondo individuale e mensa .	400 —
4	Spese generali d'amministrazione	1.600 —
5	Spese casuali	1.000 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitti	500 —
		38.500 —
	Gestione fondo individuale.	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	618.000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti .	49.000 —
9	Prelevamenti sul credito del fondo individuale autorizzati a favore di agenti	32.000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . .	500 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	500 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	11.000 —
13	Spese casuali	6.000 —
		717.000 —
	Totale della Categoria I (spese ordinarie)	755.500 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione fondo profitti.	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti	500 —
	Gestione fondo individuale	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	1.000 —
	Totale della Categoria I (spese straordinarie)	1.500 —
	CATEGORIA II. - *Movimento di capitali.*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	380.000 —
	Totale della Categoria II (movimento di capitali)	380.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	38.500 —
	Gestione Fondo individuale	717.000 —
	Totale delle spese ordinarie	755.500 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	500 —
	Gestione Fondo individuale	1.000 —
	Totale della Categoria I delle spese straordinarie	1.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	380.000 —
	Totale della Categoria II delle spese straordinarie	380.000 —
	Totale generale delle spese	1.137.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	757.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	380.000 —
	Totale generale delle spese	1.137.000 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	1.137.000 —
	Spese	1.137.000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 672.

Emissione di francobolli commemorativi del terzo centenario della morte di Galileo Galilei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I della citata legge postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali commemorativi del terzo centenario della morte di Galileo Galilei;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi del terzo centenario della morte di Galileo Galilei, nei valori di lire 0,10 - 0,25 - 0,50 e 1,00.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1, saranno validi per il pagamento delle tasse postali fino al 30 giugno 1943-XXI, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 31 marzo 1943-XXI.

I francobolli stessi saranno ammessi al cambio fino al 31 dicembre 1943-XXII.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1942-XX

Atti del Governo, registro 446, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 673.

Emissione di francobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 della legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I della citata legge, approvato col R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi del 150° anniversario della nascita di Gioacchino Rossini, nei valori di L. 0,25 - 0,30 - 0,50 e 1,00.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1, saranno validi per il pagamento delle tasse postali fino al 31 dicembre 1943-XXII, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 30 settembre 1943-XXI.

I francobolli stessi saranno ammessi al cambio fino al 30 giugno 1944-XXII.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1942-XX

Atti del Governo, registro 446, *foglio* 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1942-XX, n. 674.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione nella frazione Cesinali del comune di Aiello del Sabato (Avellino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 2 giugno 1941-XIX del podestà del comune di Aiello del Sabato, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione della frazione Cesinali e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Aiello del Sabato;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione della frazione Cesinali è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Aiello del Sabato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 84. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Istituto centrale di statistica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

L'Istituto centrale di statistica è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 10. — LESEN

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1942-XX.
Disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1942) relativo alla disciplina dell'esportazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei prezzi delle patate primaticce;
Ritenuta la necessità di disciplinare il mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto di esportare fuori provincia i prodotti ortofrutticoli di cui all'annessa tabella senza le bollette di accompagnamento rilasciate dagli Uffici provinciali di cui al successivo art. 11 o dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, nelle provincie in cui detti Uffici non sono costituiti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di estendere in tutto o in parte la disciplina di cui al presente decreto ad altri prodotti ortofrutticoli in tutto il Regno o in determinate provincie, mediante disposizioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Gli Uffici e le Sezioni di cui al precedente articolo comunicano entro il 5 ed il 20 di ogni mese all'Ufficio centrale di cui al successivo art. 10 l'elenco delle bollette di accompagnamento rilasciate rispettivamente nella seconda quindicina del mese precedente e nella prima quindicina del mese in corso, con l'indicazione, per ogni specie di prodotto sottoposto alla disciplina di cui al presente decreto, del nome della ditta esportatrice, del quantitativo esportato e della località di destinazione.

L'Ufficio predetto trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un riepilogo quindicinale dei quantitativi di ogni prodotto spedito, con l'indicazione della provincia di provenienza e delle destinazioni.

Art. 3.

Nelle provincie di esportazione dei prodotti ortofrutticoli di cui all'annessa tabella ed in quelle altre che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste indicasse con disposizioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli acquisti dei prodotti ortofrutticoli sottoposti alla disciplina del presente decreto possono essere effettuati soltanto dagli enti e ditte di cui al successivo articolo.

In conseguenza i produttori hanno l'obbligo di vendere tutti i prodotti ortofrutticoli, salvo le quantità necessarie per i bisogni familiari ed aziendali, nei limiti che potranno essere stabiliti dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, esclusivamente a tali enti e ditte.

Art. 4.

Gli enti o le ditte, per poter acquistare ed esportare fuori provincia, debbono ottenere, su proposta delle competenti organizzazioni sindacali nazionali, apposita autorizzazione da parte degli Uffici provinciali predetti o dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione nelle provincie di cui tali Uffici non sono costituiti, mediante il rilascio di speciale tessera di riconoscimento.

Per le esigenze del mercato locale gli Uffici provinciali o le Sezioni predette potranno direttamente concedere altre autorizzazioni ad acquisti.

I produttori hanno facoltà di portare e vendere direttamente i propri prodotti nei mercati locali.

Le aziende collettive dei produttori (cooperative, consorzi, ecc.) in rapporto all'attività svolta in precedenza, hanno il diritto di ritirare dagli associati il prodotto ad esse conferito.

All'Ufficio centrale dell'Ente economico della ortofrutticoltura di cui al successivo art. 10 è riservata la facoltà di ritirare l'autorizzazione agli incaricati degli acquisti che non siano ritenuti idonei alle funzioni loro affidate.

Art. 5.

Nelle predette provincie esportatrici il mercato locale è regolato dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, con l'assistenza dei competenti organismi sindacali ed economici.

Art. 6.

Nelle provincie importatrici i prodotti ortofrutticoli importati dovranno tutti esclusivamente affluire al mercato od ai mercati generali del capoluogo della provincia, ove funzionerà una Commissione di mercato composta da un delegato del prefetto, che la presiede, e dai rappresentanti le categorie interessate nominati dalla Sezione provinciale dell'alimentazione, che ne cura la costituzione.

È compito della Commissione di mercato:

a) controllare gli arrivi dei prodotti ortofrutticoli in relazione ai piani di assegnazione;

b) assicurare l'osservanza dei prezzi;

c) regolare la distribuzione al dettaglio e quella successiva al consumo, in conformità alle disposizioni impartite dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 7.

Nelle provincie autosufficienti il mercato ortofrutticolo sarà regolato dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione con l'assistenza delle organizzazioni interessate.

Art. 8.

È vietato di destinare all'alimentazione del bestiame e all'industria della distillazione prodotti ortofrutticoli atti all'alimentazione umana, salvo espressa autorizzazione delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 9.

Gli acquisti dei prodotti ortofrutticoli per la manipolazione, trasformazione e conservazione industriale possono essere effettuati soltanto dagli enti e ditte autorizzati dall'Ufficio centrale, su designazione delle competenti organizzazioni di categoria, alle quali spetta ripartire tra i medesimi il contingente fissato per ogni prodotto dall'Ufficio centrale.

Analoga autorizzazione dovranno ottenere gli agricoltori singoli o comunque associati che intendano procedere alle predette lavorazioni industriali.

Per il trasferimento della merce dal luogo di produzione a quello di lavorazione anche nell'ambito della stessa provincia, gli enti e ditte devono richiedere all'Ufficio provinciale competente o in mancanza alla Sezione provinciale dell'alimentazione apposita autorizzazione, su presentazione del documento attestante l'assegnazione specifica disposta dalle rispettive organizzazioni.

Effettuati gli acquisti le ditte ed enti interessati hanno l'obbligo di denunciare i quantitativi di prodotti ortofrutticoli acquistati ed i relativi prezzi agli Uffici o in mancanza alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, mentre gli agricoltori autorizzati denuncieranno i quantitativi impiegati nella lavorazione industriale.

Gli Uffici e le Sezioni predetti al termine di ogni settimana trasmetteranno all'Ufficio centrale predetto un riepilogo, distinto per prodotto, del movimento degli acquisti e dei prezzi, avvenuto nella settimana stessa nelle rispettive provincie. L'Ufficio centrale a sua volta trasmetterà i dati riepilogativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

L'Ente economico della ortofrutticoltura assume il controllo della produzione e delle vendite fatte dai produttori.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli, l'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie, e l'Ente economico predetto assumono il controllo degli acquisti e conferimenti dei prodotti ortofrutticoli da parte dei predetti operatori, e della relativa immissione al consumo.

L'Ente economico della ortofrutticoltura costituisce un Ufficio centrale per i prodotti ortofrutticoli, diretto da un rappresentante delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione:

di un rappresentante tecnico delegato dall'Ente economico della ortofrutticoltura;

di un rappresentante tecnico delegato dalla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli;

di un rappresentante tecnico delegato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

di un rappresentante tecnico delegato dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie.

Tale Ufficio ha i seguenti compiti:

a) predisporre i piani di previsione della produzione ortofrutticola e i relativi ulteriori aggiornamenti;

b) in rapporto alle previsioni, proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i piani di prelievo nelle singole provincie esportatrici e quelli di reparto tra esportazioni all'estero, alla conservazione industriale ed al diretto consumo interno;

c) dare esecuzione ai piani approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per quanto riguarda l'approvvigionamento interno, fissare le quote rispettivamente di competenza della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti ortoflorofrutticoli e dei produttori singoli o associati;

d) ripartire i contingenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la manipolazione, trasformazione e conservazione industriale tra le categorie interessate in base all'attività precedentemente svolta;

e) controllare l'intero movimento della produzione al consumo, e in particolar modo:

il regolare afflusso dei prodotti ai centri di consumo assicurandone la tempestiva manovra in rapporto alla effettiva produzione;

il rispetto dei prezzi in relazione alla qualità, da parte di tutte le categorie.

Art. 11.

Nelle provincie di esportazione dei prodotti ortofrutticoli di maggiore importanza (indicati nella tabella), l'Ente economico della ortofrutticoltura costituisce, alle dipendenze dell'Ufficio centrale di cui al precedente arti-

colo, uno speciale Ufficio provinciale per i prodotti ortofrutticoli, diretto da un rappresentante delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione:

di un rappresentante tecnico dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortofrutticoltura;

di un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

di un rappresentante tecnico dell'Unione provinciale fascista dei commercianti;

di un rappresentante tecnico dell'Unione provinciale fascista degli industriali.

Sono compiti dell'Ufficio:

a) controllare l'intero movimento di esportazione dalla provincia dei prodotti ortofrutticoli;

b) assicurare l'esatta e tempestiva applicazione dei piani nazionali di prelievo e di afflusso dei prodotti ortofrutticoli ai centri di consumo, alla conservazione ed alla esportazione, secondo le disposizioni dell'Ufficio centrale, per modo che il movimento sia regolato in rapporto alla effettiva disponibilità dei prodotti;

c) controllare il rispetto dei prezzi in relazione alla qualità.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni che, comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	PROVINCIE
Cavolfiori e cavoliverze	Venezia — Verona — Firenze — Livorno — Pisa — Lucca — Ancona — Ascoli Piceno — Pesaro e Urbino — Littoria — Napoli — Salerno — Bari — Cosenza.
Cipolle	Alessandria — Asti — Cuneo — Novara — Vercelli — Como — Mantova — Pavia — Padova — Rovigo — Venezia — Verona — Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Reggio Emilia — Firenze — L'Aquila — Avellino — Benevento — Napoli — Salerno — Bari — Catanzaro.
Fagiolini	Verona — Bologna — Modena — Napoli — Salerno — Bari — Brindisi — Catania — Messina — Ragusa.
Pomodoro fresco per consumo diretto	Savona — Bologna — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Ravenna — Reggio Emilia — Pistoia — Ascoli Piceno — Pesaro e Urbino — Chieti — Pescara — Napoli — Salerno — Bari — Taranto — Messina — Ragusa — Siracusa.
Arancie e mandarini	Littoria — Napoli — Salerno — Foggia — Taranto — Matera — Potenza — Catanzaro — Cosenza — Reggio Calabria — Catania — Enna — Messina — Palermo — Siracusa.
Albicocche	Savona — Bolzano — L'Aquila — Chieti — Napoli — Salerno — Bari — Brindisi.
Ciliege in genere	Alessandria — Aosta — Asti — Cuneo — Savona — Brescia — Trento — Udine — Padova — Verona — Vicenza — Gorizia — Pola — Bologna — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Reggio Emilia — Arezzo — Firenze — Pistoia — Avellino — Benevento — Napoli — Salerno — Bari.
Pesche	Alessandria — Asti — Cuneo — Vercelli — Imperia — Savona — Mantova — Padova — Rovigo — Treviso — Venezia — Verona — Trieste — Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Ravenna — Lucca — Napoli — Salerno.
Prugne (susine)	Cuneo — Savona — Mantova — Trento — Padova — Venezia — Verona — Gorizia — Pola — Trieste — Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Ravenna — Arezzo — Firenze — Livorno — Lucca — Pisa — Pistoia — L'Aquila — Campobasso — Chieti — Avellino — Napoli — Salerno — Catania.
Mele	Aosta — Asti — Cuneo — Torino — Mantova — Bolzano — Trento — Rovigo — Treviso — Venezia — Verona — Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Ravenna — Lucca — Ascoli Piceno — Chieti — Avellino — Benevento — Napoli — Salerno.
Pere	Aosta — Cuneo — Torino — Mantova — Bolzano — Trento — Treviso — Venezia — Verona — Bologna — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Ravenna — Firenze — Livorno — Lucca — Pisa — Pistoia — Pesaro e Urbino — L'Aquila — Chieti — Pescara — Avellino — Benevento — Napoli — Salerno — Matera — Cosenza — Reggio Calabria — Catania.
Uva fresca per consumo diretto	Alessandria — Asti — Bolzano — Trento — Verona — Bologna — Modena — Piacenza — Livorno — Pisa — Ascoli Piceno — Littoria — Roma — Chieti — Pescara — Teramo — Bari — Brindisi — Taranto — Lecce — Catanzaro — Cosenza — Reggio Calabria — Catania — Messina — Palermo — Trapani.
Castagne fresche	Alessandria — Aosta — Cuneo — Novara — Torino — Savona — Brescia — Udine — Bologna — Ravenna — Apuania — Arezzo — Firenze — Grosseto — Lucca — Pistoia — Siena — Ascoli Piceno — Rieti — Viterbo — Avellino — Napoli — Salerno — Catanzaro — Potenza — Cosenza.

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1942-XX.

Requisizione dei materiali per ferrovie decauville e teleferiche occorrenti alle industrie estrattive.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, contenente norme per la disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1941-XIX, n. 1149;

Visti i decreti Ministeriali 27 febbraio 1942-XX e 12 maggio 1942-XX, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 49 del 28 febbraio 1942 e n. 114 del 13 maggio 1942-XX, relativi alla denunzia dei materiali per ferrovie decauville e teleferiche;

Ritenuta la necessità di provvedere alla requisizione dei materiali per ferrovie decauville e teleferiche occorrenti alle industrie estrattive;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 12 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 114 del 13 maggio 1942-XX, concernente la disciplina della denunzia dei materiali per ferrovie decauville e teleferiche è sostituito dal seguente:

« Non sono soggetti a denunzia i materiali per ferrovia decauville teleferiche:

a) di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, o ordinati dalle stesse;

b) denunciati all'Endirot come rottami da forno o rottami riutilizzabili, a mente della legge 19 luglio 1941-XIX, n. 1149;

c) in corso di manutenzione e riparazione, per un quantitativo non superiore al tre per cento del corrispondente materiale in esercizio ».

Art. 2.

I Prefetti del Regno, nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, sono delegati a precettare e requisire, con l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, i materiali per ferrovie decauville e teleferiche indispensabili per assicurare il normale svolgimento e lo sviluppo dei lavori di ricerca e coltivazione mineraria, nei permessi e nelle concessioni rilasciati a termini del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Sottosegretario di Stato
per le fabbricazioni di guerra
FAVAGROSSA

(2515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo della produzione del miele della campagna 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato in L. 1800 al q.le il prezzo alla produzione, del miele della campagna 1942. Il prezzo s'intende per merce sfusa, franco luogo di produzione, peso netto, imballo al costo, se in recipienti del produttore e deve considerarsi massimo.

Il prezzo entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2522)

Prezzo dei sottoprodotti della macinazione dell'orzo

A seguito dell'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e le categorie interessate, con il quale anche per i sottoprodotti dell'orzo l'imposta generale sull'entrata viene assolta con il sistema « una tantum », il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato il prezzo della crusca ricavata dalla macinazione dell'orzo in L. 62,85 a quintale, merce nuda, resa franco molino.

E' fatto assoluto divieto ai molini di miscelare nei cruscami di orzo la lolla od altri scarti di macinazione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2523)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicato concernente la produzione ed i prezzi di articoli di vetro

Poichè con disposizioni di questo Ministero, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, si è proceduto alla determinazione dei tipi e dei relativi prezzi per: *a*) i vetri da infissi; *b*) flaconame per prodotti farmaceutici e medicinali; *c*) flaconi (neoval); *d*) bottiglie verdi per acque minerali; *e*) bottiglie per latte; *f*) vasetti per la conservazione di prodotti alimentari; *g*) boccette per inchiostro, deve ritenersi cessata, non avendo più alcuna ragione di essere, la esclusione dal divieto di fabbricazione e vendita di detti articoli, stabilita dall'art. 1 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX.

Si chiarisce, pertanto, che per le categorie di articoli sopra indicate, è proibita la fabbricazione di prodotti diversi dai tipi previsti dalle norme ministeriali in vigore.

La vendita degli articoli « non tipo » già prodotti ed esistenti sia presso i produttori che presso i commercianti è consentita soltanto fino a tutto il 31 luglio 1942-XX.

(2519)

Disciplina della vendita degli spaghi per mietitrici legatrici

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 354 del 15 giugno c.a. allo scopo di costituire una scorta di materia prima per la campagna 1943, ha disposto che i consumatori di spaghi per mietitrici legatrici della presente campagna sono obbligati a restituire il cinquanta per cento degli spaghi usati (spezzoni) per avere diritto ad una sicura assegnazione di spaghi nel prossimo anno. Gli spaghi usati dovranno essere consegnati entro il 30 settembre prossimo ai Consorzi agrari e saranno pagati in ragione di L. 4 al chilo. I Consorzi agrari rilasceranno agli agricoltori un'apposita ricevuta dei quantitativi consegnati distaccandola dal registro a madre e figlia numerato e timbrato in ogni ricevuta dal locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

(2521)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 349 del 10 giugno 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi delle calze di pura seta e mista per donna.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, il Ministero delle corporazioni ha determinato quanto segue con provvedimento P. 349 del 10 giugno 1942-XX:

1. — I produttori di calze per donna, di tutta seta, con o senza rinforzi di raion o miste con seta, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente calze-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, imballo gratis, pagamento a trenta giorni data fattura, sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda calze-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio da dettagliante al consumatore.

5. — Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di marchio serico è fatto obbligo al produttore di apporre su ogni calza-tipo in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

6. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo delle calze vendute ed aggiungere la dichiarazione che le stesse sono munite delle indicazioni di cui al punto 5.

7. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti venduti muniti delle indicazioni prescritte dal punto 5.

L'esercente la vendita al dettaglio ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto delle calze-tipo.

8. — I fabbricanti di calze di seta pura e mista potranno vendere, fino al 31 luglio p. v. calze già prodotte o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali calze prezzi non superiori a quelli delle calze tipo cui esse possono essere assimilate, in base alle loro caratteristiche tecniche. Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche superiori a quelle previste per le calze-tipo, i produttori non potranno praticare prezzi per dozzina superiori ai seguenti:

a) calze di seta pura, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 384;

b) calze di seta pura, fabbricate su macchine circolari, L. 248;

c) calze di seta pura con rinforzi, fabbricate su macchine rettilinee (Cotton), L. 282;

d) calze di seta pura con rinforzi, fabbricate su macchine circolari, L. 207;

e) calze di seta mista rinforzate raion su macchine rettilinee (Cotton), L. 206;

f) calze di seta mista rinforzate raion su macchine circolari, L. 126.

9. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

11. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tabella delle caratteristiche delle calze di pura seta e miste seta e dei relativi prezzi massimi di vendita dal produttore e di vendita al minuto.

CATEGORIA « Q »

	Prezzo massimo: franco fabbrica per dozzina di paia Lire	di vendita al consumatore per paio Lire
Tipo 1. — Calze per donna 1ª scelta, tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi con torsione minima « organzino » prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 42/45 gg., del peso netto di gr. 240 per dozzina di paia finite	336	41
Tipo 1-*a*. — Sottoscelta	269	33
Tipo 2. — Calze per donna, 1ª scelta, tutta seta, del titolo in denari 13/15 a 3 capi, con torsione minima « organzino », prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 48/51 gg., del peso netto di gr. 250 per dozzina di paia finite	371	45
Tipo 2-*a*. — Sottoscelta	297	36
Tipo 3. — Calze per donna, 1ª scelta, tutta seta del titolo in denari 13/15 a 2 capi, torsione minima « granatina », prodotte sul telaio rettilineo (Cotton), finezza 48/51 gg., del peso netto di gr. 190 per dozzina di paia finite, (o di gr. 250 sempre per dozzina di paia finite, se con orli e rinforzi di seta cardata	323	39
Tipo 3-*a*. — Sottoscelta	258	31
Tipo 4. — Calze per donna, 1ª scelta, tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi, con torsione minima « granatina », prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 51/54 gg., del peso netto di gr. 240 per dozzina di paia finite	384	43
Tipo 4-*a*. — Sottoscelta	307	37
Tipo 5. — Calze per donna, 1ª scelta, tutta seta del titolo in denari 13/15 a 2 capi, torsione minima « granatina », prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 54 gg. del peso netto di gr. 210 per dozzina di paia finite	355	43
Tipo 5-*a*. — Sottoscelta	284	34
Tipo 6. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba tutta seta del titolo in denari 20/22 a 3 capi, con torsione minima « organzino », orli e rinforzi in raion viscosa o cuprammoniacale, titolo 120 denari, prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 42/45 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 380, di cui almeno gr. 173 di pura seta purgata	279	34
Tipo 6-*a*. — Sottoscelta	223	27
Tipo 7. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi, torsione minima « organzino », orli e rinforzi in raion viscosa o cuprammoniacale, titolo 100 denari, prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 42-45 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 280, di cui almeno gr. 123 di pura seta purgata	234	28
Tipo 7-*a*. — Sottoscelta	188	23
Tipo 8. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi, torsione minima « organzino », orli e rinforzi		

	Prezzo massimo: franco fabbrica per dozzina di paia	Prezzo massimo: di vendita al consumatore per paio
	Lire	Lire
in raion viscosa o cuprammoniacale, titolo 120 denari, prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 48/51 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 330 di cui almeno gr. 150 di pura seta purgata	282	34
Tipo 8-*a*. — Sottoscelta	226	27
Tipo 9. — Calze per donna 1ª scelta, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 2 capi, torsione minima « granatina » orli e rinforzi in raion alla viscosa o cuprammoniacale, titolo 80 denari, prodotte su telaio rettilineo (Cotton), finezza 48/51 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 250, di cui almeno gr. 110 di pura seta purgata	249	30
Tipo 9-*a*. — Sottoscelta	199	24
Tipo 10. — Calze per donna, 1ª scelta, foggiate, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi, torsione minima « organzino », orli, punte e talloni in raion cuprammoniacale o alla viscosa, titolo 120 denari, prodotte su macchina circolare, finezza 32/34, del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 300, di cui almeno gr. 150 di pura seta purgata	207	25
Tipo 10-*a*. — Sottoscelta	166	20
Tipo 11. — Calze per donna 1ª scelta, foggiate, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 2 capi, torsione minima « granatina », orli, punte e talloni in raion cuprammoniacale, titolo 80 denari, prodotte su macchina circolare, finezza 36/38 del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 250, di cui almeno gr. 113 di pura seta purgata	188	23
Tipo 11-*a*. — Sottoscelta	151	18
Tipo 12. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba tutta seta del titolo in denari 13/15 a 3 capi, torsione minima «organzino», orli e rinforzi in raion cuprammoniacale o alla viscosa, titolo 120 denari, prodotta su macchina circolare, finezza 30, del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 290, di cui almeno gr. 145 di pura seta purgata	201	24
Tipo 12-*a*. — Sottoscelta	161	19
Tipo 13. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba di filato di seta tratta misto raion viscosa, titolo 96 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri, orli e rinforzi in raion viscosa titolo 120 denari, prodotte su telaio rettilineo, finezza 42/45 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 530 di cui almeno gr. 239 di filato misto seta purgato	174	21
Tipo 13-*a*. — Sottoscelta	139	17
Tipo 14. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba di filato di seta tratta misto raion cuprammoniacale, titolo 64 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri orli e rinforzi in raion cuprammoniacale, titolo 120 denari, prodotte su telaio rettilineo, finezza 42/45 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 420, di cui almeno gr. 190 di filato misto seta purgato	180	22
Tipo 14-*a*. — Sottoscelta	144	17
Tipo 15. — Calze per donna, 1ª, scelta, gamba di filato di seta tratta misto raion cuprammoniacale, titolo 64 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri, orli e rinforzi in raion cuprammoniacale, titolo 120 denari, prodotte su telaio rettilineo, finezza 48/51 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 430, di cui almeno gr. 194 di filato misto seta purgato	199	24
Tipo 15-*a*. — Sottoscelta	159	19
Tipo 16. — Calze per donna, 1ª scelta, gamba di filato di seta tratta misto raion cuprammoniacale, titolo 40 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri, orli e rinforzi in raion cuprammoniacale, titolo 80 denari, prodotte su telaio rettilineo, finezza 48-51 gg., del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 330, di cui almeno gr. 138 di filato misto seta purgato	206	25
Tipo 16-*a*. — Sottoscelta	165	20
Tipo 17. — Calze per donna, 1ª scelta, foggiate, gamba di filato di seta tratta misto raion cuprammoniacale, titolo 40 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri, orli, punte e talloni in raion cuprammoniacale, titolo 80 denari, prodotte su macchina circolare, finezza 36/38, del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 270, di cui almeno gr. 113 di filato misto seta purgato	126	15
Tipo 17-*a*. — Sottoscelta	100	12
Tipo 18. — Calze per donna, 1ª scelta, foggiate gamba di filato di seta tratta misto raion cuprammoniacale titolo 64 denari, torsione « trama » minimo 1200 giri, orli, punte e talloni in raion cuprammoniacale, titolo 120 denari, prodotte su macchina circolare, finezza 32/34 del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 370, di cui almeno gr. 167 di filato misto seta purgato	119	15
Tipo 18-*a*. — Sottoscelta	95	12
Tipo 19. — Calze per donna, 1ª scelta, foggiate, di filato di seta tratta misto raion viscosa titolo 75 denari, torsione « trama », minimo 1200 giri, orlo in raion viscosa titolo 100, prodotte su macchina circolare, finezza 28-30 del peso netto per dozzina di paia finite di gr. 365 di cui almeno gr. 218 di filato misto seta purgato	115	14
Tipo 19-*a*. — Sottoscelta	92	11

I prezzi massimi di vendita dal produttore si intendono per merce franco fabbrica, imballo gratis, pagamento 30 giorni, data fattura, sconto 2 %.

I prezzi di minuta vendita sono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per l'imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

Note:

a) sul peso indicato per i singoli tipi è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'8 %. I fabbricanti debbono produrre calze delle taglie 8½, 9, 9½ e 10;

b) per la torsione minima « organzino » il numero dei giri di torsione per metro di filo è di 600/500;

c) per la « granatina » invece, la torsione minima si intende di 2500/2400 giri per metro di filo.

(2501)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi di prodotti vetrari in lastre e dei vetri pressati

Su conforme parere del competente Comitato tecnico corporativo, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 342 del 31 maggio u. s., nell'intento di precisare i prezzi di vendita anche per i prodotti vetrari in lastre per infissi e per i vetri pressati per l'edilizia, ha stabilito che possono essere fabbricati e venduti soltanto i prodotti indicati nelle seguenti tabelle, a prezzi non superiori a quelli che, per le varie fasi di scambio, sono nelle tabelle stesse indicati.

I produttori dovranno immettere in consumo i prodotti in lastre muniti di apposito cartellino fissato su ogni lastra e sul quale dovranno essere indicati la ditta fabbricante, la denominazione commerciale del prodotto, la sua classificazione tariffaria e il prezzo di vendita al consumatore per quantitativi inferiori a 500 mq. (col. 5).

Nel ritaglio delle lastre per la vendita al consumo i commercianti dovranno utilizzare per ultimo la parte della lastra sulla quale è applicato detto cartellino.

Per le forniture effettuate dai clienti diretti ai dettaglianti o agli artigiani, si applicheranno i prezzi indicati nella colonna n. 2

Per le forniture di quantitativi non inferiori ai 500 mq. ma inferiori a 1500, saranno applicati i prezzi indicati nella colonna n. 4 delle accluse tabelle; per le forniture da 1500 mq. in su saranno applicati prezzi non superiori a quelli della colonna n. 3; per le vendite inferiori a mq 500, di qualsiasi entità e per qualsiasi misura saranno applicati i prezzi della colonna n. 5.

I pagamenti saranno effettuati dai clienti diretti a 20 giorni, netto sconto, contro tratta.

I prezzi risultanti dalle tabelle allegate si intendono al netto di sconto consumo e cassa per merce fornita alle seguenti condizioni di imballo e consegna.

Imballo. — Le casse e gabbie di proprietà delle fabbriche, utilizzate per le spedizioni di cristalli lustri, prodotti greggi in lastre, prodotti pressati per l'edilizia, opalina e marvetrite, non potranno dai clienti essere riutilizzate per spedizioni a terzi ma dovranno essere ritornate alle fabbriche, in buono stato, entro trenta giorni dalla spedizione, consegnandole su vagone partenza.

Consegna:

a) vendite dal fabbricante al cliente diretto:

invii di almeno 5000 kg. (od anche inferiori, ma non sotto ai 1000 kg. quando sia possibile il vagone raggruppato): merce resa franco stazione FF. SS. o ammessa al servizio cumulativo più vicina al luogo di destinazione, sempre che questo sia nella regione dove risiede il cliente;

invii a collettame alla sede del cliente diretto da 1000 a 5000 kg., limitati per ragioni di contingentamento: merce resa franco stazione FF. SS. o ammessa a servizio cumulativo più vicina al luogo di destinazione;

invii a collettame sino a 500 kg., non previsti nei due capoversi precedenti: merce resa franco stazione partenza;

b) vendite dal cliente diretto al dettagliante:

merce da ordinare in fabbrica in quantitativi da spedire in una sola volta di almeno 5000 kg. (od anche inferiori ma non sotto ai 1000 kg. quando sia possibile il vagone raggruppato): franco stazione FF. SS. o ammessa al servizio cumulativo più vicina al luogo di destinazione, sempre che questo sia nella regione ove ha dese il cliente diretto;

merce da ordinare in fabbrica in quantitativi inferiori ai 5000 kg. non previsti nel capoverso precedente: fabbrica franco speditrice;

merce disponibile presso il cliente diretto: franco suo magazzino;

c) vendita al consumo.

I prezzi di vendita al consumo s'intendono per merce resa franco magazzino del venditore.

Calcolo delle superfici. — Agli effetti del calcolo delle superfici delle singole lastre, in tutti i passaggi, le dimensioni non multiple di 3 cm. saranno conteggiate in base al multiplo di 3 cm. immediatamente superiori.

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore al cliente diretto per qualsiasi quantitativo	Prezzo di vendita dal cliente diretto al dettagliante o all'artigiano per qualsiasi quantitativo	Prezzi di vendita al consumo		
			per partite di almeno 1500 mq.	per partite da 500 a 1500 mq. esclusi	per quantitativi di qualsiasi entità inferiori a 500 mq.
	1	2	3	4	5
VETRI LUCIDI E MEZZOCRISTALLO	(Prezzi in lire al mq.)				
Vetro semplice: mm. 1,6/1,9	18,50	22,20	22,20	24,05	29 —
Vetro semidoppio: mm. 2,7/3,2	33,50	40,20	40,20	43,55	52,60
Mezzocristallo:					
mm. 4,5/5,5:					
fino a mq. 0,27 compreso	62 —	74,40	74,40	80,60	97,30
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	72,50	87 —	87 —	94,25	113,80
Id. 1,41	84,50	101,40	101,40	109,85	132,70
mm. 5,5/6,5:					
fino a mq. 0,27 compreso	76,50	91,80	91,80	99,45	120,10
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	87 —	104,40	104,40	113,10	136,60
Id. 1,41	105,50	126,60	126,60	137,15	165,60
Vetro ultraforte:					
mm. 7/9:					
fino a mq. 0,27 compreso	102 —	122,40	122,40	132,60	160,15
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	116 —	139,20	139,20	150,80	182,10
Id. 1,41	140 —	168 —	168 —	182 —	219,80
mm. 10/13:					
fino a mq. 0,27 compreso	147 —	176,40	176,40	191,10	230,80
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	167 —	200,40	200,40	217,10	262,20
Id. 1,41	202 —	242,40	242,40	262,80	317,15

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore al cliente diretto per qualsiasi quantitativo	Prezzo di vendita dal cliente diretto al dettagliante o all'artigiano per qualsiasi quantitativo	Prezzi di vendita al consumo: per partite di almeno 1500 mq.	per partite da 500 a 1500 mq. esclusi	per quantitativi di qualsiasi entità inferiori a 500 mq.
	1	2	3	4	5
Segue: VETRI LUCIDI E MEZZOCRISTALLO	(*Prezzi in lire al mq.*)				
mm. 14/17:					
fino a mq. 0,27 compreso	198 —	237,60	237,60	257,40	310,90
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	225 —	270 —	270 —	292,50	353,25
Id. 1,41	272 —	326,40	326,40	353,60	427,10
mm. 18/22:					
fino a mq. 0,27 compreso	255 —	306 —	306 —	331,50	400,35
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	290 —	348 —	348 —	377 —	455,30
Id. 1,41	351 —	421,20	421,20	456,30	551,10

Per tutti i tipi e spessori le misure fisse saranno fornite, compatibilmente con la possibilità di produzione, con aumento del 10% sui prezzi indicati nelle colonne 1 e 2, prezzi che riguardano le misure libere. I prezzi delle colonne 3, 4 e 5 si intendono tanto per misure fisse che per misure libere.

CONTENUTO DELLE CASSE:

Vetro semplice: verrà venduto in casse tipo contenenti mq. 30 di lastre di una sola larghezza e lunghezze variabili;
Vetro semidoppio: verrà venduto in casse di misure libere contenenti mq. 30 di lastre assortite in larghezza e lunghezza;
Mezzocristallo e ultraforte: vengono venduti in casse contenenti mq. 35 di lastre.

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore al cliente diretto per qualsiasi quantitativo	Prezzo di vendita dal cliente diretto al dettagliante o all'artigiano per qualsiasi quantitativo	Prezzi di vendita al consumo: per partite di almeno 1500 mq.	per partite da 500 a 1500 mq. esclusi	per quantitativi di qualsiasi entità inferiori a 500 mq.
	1	2	3	4	5
CRISTALLI LUSTRI	(*Prezzi in lire al mq.*)				
Cristalli lustri 3/8 mm., scelta V.V.A.:	MISURE FISSE				
fino a mq. 0,27 compreso	102 —	122,40	122,40	132,60	160,10
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	131 —	157,20	157,20	170,30	205,70
id. 1,41 id. 9,30 id.	147 —	176,40	176,40	191,10	230,80
id. 9,30 id. 13,02 id.	161 —	193,20	193,20	209,30	252,80
id. 13,02 id. 16,71 id.	173 —	207,60	207,60	224,90	271,60
id. 16,71 id. 20,43 id.	209 —	250,80	250,80	271,70	328,10
Scelta VVV sino a mq. 13,02, ribasso 10%					
Scelta V.A. sino a mq. 9,30, aumento 10%					
Cristalli lustri 1,5/3 mm.:					
1ª *qualità*:					
fino a mq. 0,27 compreso	122 —	146,40	146,40	156,60	191,50
oltre mq. 0,27 fino a mq. 1,41 compreso	156 —	187,20	187,20	202,80	244,90
2ª *qualità*: ribasso 10%.					

MISURE LIBERE

Per forniture in misure libere: ribasso 10% sui prezzi fissati per la vendita al cliente diretto o al dettagliante; i prezzi al consumo si intendono tanto per le misure libere che per le misure fisse.

VETRI GREGGI IN LASTRE	(*Prezzi in lire al mq.*) MISURE FISSE				
Vetri rigati 3/4 e 4/6 mm.					
Vetri martellati 2/4 e 4/6 mm.					
Vetri giardinieri bianchi 2/4 mm.					
Vetri stampati bianchi 3/4 mm.	31 —	37,20	37,20	40,30	48,70
Vetri graniti bianchi 2/3 mm.					
Vetri cattedrali bianchi 2½/3 mm.					

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore al cliente diretto per qualsiasi quantitativo	Prezzo di vendita dal cliente diretto al dettagliante o all'artigiano per qualsiasi quantitativo	Prezzi di vendita al consumo: per partite di almeno 1500 mq.	per partite da 500 a 1500 mq. esclusi	per quantitativi di qualsiasi entità inferiori a 500 mq.
	1	2	3	4	5
Segue: VETRI GREGGI IN LASTRE	(Prezzi in lire al mq.) MISURE FISSE				
Vetri rigati e martellati 6/7 mm.	33 —	39,60	39,60	42,90	51,80
Vetri soffiati bianchi, colorati e diffusori (lisci e scannellati) 1,5/2 mm.	51 —	61,20	61,20	66,30	80,10
Vetri retinati 5/6 mm.	42 —	50,40	50,40	54,60	65,90
Vetri retinati 6/7 mm.	50 —	60 —	60 —	65 —	78,50
Vetri colorati (stampati 3/4 mm. - graniti 2,5/3 mm. - cattedrali 2,5/3 mm.)	34 —	40,80	40,80	44,20	53,40

MISURE LIBERE

Per forniture in misure libere: ribasso 10% sui prezzi suindicati per la vendita al cliente diretto e al dettagliante; i prezzi al consumo si intendono tanto per le misure libere che per misure fisse. Le misure oltre cm. 201 di lunghezza saranno vendute esclusivamente *a misura fissa*.

PRODOTTI	1	2	3	4	5
Vetri per saldatura autogena e siderurgia mm. 1,2/2,6:					
Electric (esclusivamente in misure libere)	99 —	118,80	118,80	128,70	155,40
Blu-verde e blu-viola (id. id.)	62 —	74,40	74,40	80,60	97,30
ALTRI PRODOTTI					
Piastrelle di vetro rigato 4/6 mm. per rivestimento:					
Piane (cm. 24×24 e 24×12)	15 —	18 —	18 —	19,50	23,60
	(Prezzi al pezzo).				
Curve (cm. 24×6) al pezzo	2,30	2,80	—	—	3,60
Tegole curve (cm. 45×13×15):					
di vetro rigato e martellato 4/6 mm.	10,40	12,50	—	—	16,30
di vetro retinato 5/6 mm.	13,90	16,70	—	—	21,80

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore all'azienda vetraria per qualsiasi quantitativo od al posatore per partite di almeno 5000 kg.	Prezzo di vendita al consumo per partite inferiori a 5000 kg.
	1	2
PRODOTTI PRESSATI PER L'EDILIZIA		
TEMPERATI		
Diffusori cavi per V.C.A. - Diffusori a piastra massicci per V.C.A.:	(Prezzi in lire al Kg.)	
pezzi da kg. 0,200 a kg. 0,499	6,85	8,20
id. 0,500 » 0,999	5,70	6,85
id. 1,000 » 1,499	4,90	5,90
id. 1,500 in più	4,60	5,50
Diffusori a piastra leggeri per V.C.A. - Diffusori prismati per V.C.A.:		
pezzi da kg. 0,200 a kg. 0,499	7,15	8,60
id. 0,500 » 0,999	5,95	7,15
id. 1,000 » 1,499	5,15	6,20
id. 1,500 in più	4,80	5,75

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore all'azienda vetraria per qualsiasi quantitativo od al posatore per partite di almeno 5000 kg.	Prezzo di vendita al consumo per partite inferiori a 5000 kg.
	1	2
NON TEMPERATI		
Diffusori cavi per V.C.A. - Diffusori a piastra massicci per V.C.A. - Tegole - Piastrelle a punte di diamante - Piastrelle quadrettate - Pezzi gettati per tini:	(Prezzi in lire al Kg.)	
pezzi da kg. 0,200 a kg. 0,499	6,40	7,70
id. 0,500 » 0,999	5,20	6,25
id. 1,000 » 1,499	4,40	5,30
id. 1,500 in più	4,10	4,90
Diffusori a piastra leggeri per V.C.A. - Diffusori prismati per V.C.A. - Pezzi prismatici:		
pezzi da kg. 0,200 a kg. 0,499	6,65	8 —
id. 0,500 » 0,999	5,45	6,55
id. 1,000 » 1,499	4,65	5,60
id. 1,500 in più	4,35	5,20
Tariffa accoppiamento mattoni «Isocalor»:		
Dimens. cm. 20×20 (da aggiungere per ogni mattone accoppiato al prezzo delle due piastrelle da accoppiare)	4,85	5,80
id. 25×25	4,25	5,10
id. 25×12	2,55	3,05
id. 12×12	1,75	2,10

PRODOTTI	Prezzo di vendita dal produttore al cliente diretto per qualsiasi quantitativo	Prezzo di vendita dal cliente diretto al dettagliante o all'artigiano per qualsiasi quantitativo	Prezzi di vendita al consumo: per partite di almeno 1500 mq.	per partite da 500 a 1500 mq. esclusi	per quantitativi di qualsiasi entità inferiori a 500 mq.
	1	2	3	4	5
OPALINA LUSTRA SU UNA FACCIA 5/7 mm.	(Prezzo in lire al mq.)				
	Misure fisse				
Nera e bianca:					
fino a mq. 0,54 compreso	79 —	94,80	94,80	102,70	124 —
oltre mq. 0,54 fino a mq. 1,08 compreso	93 —	111,60	111,60	120,90	146 —
id. 1,08 id. 2,88 id.	107 —	128,40	128,40	139,10	168 —
id. 2,88 id. 8,28 id.	125 —	150 —	150 —	162,50	196,30
Azzurra - verde chiara - grigia-crema - crema venata verde scura - verde scura venata:					
fino a mq. 0,54 compreso	118 —	141,60	141,60	153,40	185,30
oltre mq. 0,54 fino a mq. 1,08 compreso	137 —	164,40	164,40	178,10	215,10
id. 1,08 id. 2,88 id.	156 —	187,20	187,20	202,80	244,90
id. 2,88 id. 8,28 id.	181 —	217,20	217,20	235,30	284,20

MISURE LIBERE

Per forniture in misure libere: ribasso 10% sui prezzi fissati per la vendita al cliente diretto e al dettagliante; i prezzi al consumo si intendono tanto per le misure libere che per le misure fisse.

PRODOTTI	1	2	3	4	5
MARVETRITE 5/7 mm.	(Prezzo in lire al mq.)				
	Misure fisse				
Nera e bianca:					
fino a mq. 0,54 compreso	57 —	68,40	68,40	74,10	89,50
oltre mq. 0,54 fino a mq. 1,08 compreso	65 —	78 —	78 —	84,50	102,10
id. 1,08 id. 3,88 id.	75 —	90 —	90 —	97,50	117,80
Azzurra - verde - grigia:					
fino a mq. 0,54 compreso	82 —	98,40	98,40	106,60	128,70
oltre mq. 0,54 fino a mq. 1,08 compreso	93 —	111,60	111,60	120,90	146 —
id. 1,08 id. 3,88 id.	105 —	126 —	126 —	136,50	164,90

MISURE LIBERE

Per forniture in misure libere: ribasso 10% sui prezzi fissati per la vendita al cliente diretto e al dettagliante; i prezzi al consumo si intendono tanto per le misure libere che per le misure fisse.

(2502)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei carboni fossili.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 352 del 14 giugno c. a., allo scopo di completare la disciplina dei prezzi dei carboni fossili, ha stabilito in L. 170 alla tonnellata il prezzo massimo di vendita del *ceneraccio* e in L. 150 alla tonnellata il prezzo massimo di vendita della *polvere da camera a fumo*.

I prezzi di vendita dei carboni da recupero non dovranno superare quelli localmente stabiliti dai Consigli provinciali delle Corporazioni per i carboni fossili di corrispondente potere calorifico.

(2520)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Il Ministero delle corporazioni rende noto che nel riassunto del provvedimento P. 344 del 1° giugno c. a., relativo alla sostituzione del fiocco opaco con quello lucido nella fabbricazione dei prodotti tipo tessili e alla conseguente riduzione di prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno c. a., il prezzo franco fabbrica del tipo 26 categoria G è rettificato in L. 45,15 in luogo di L. 46,15, come erroneamente pubblicato.

(2504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1942-XX - N. 118

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,06	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	83,40
Id. 3 % lordo	61,625
Id. 5 % (1935)	96,65
Redimib. 3,50 % (1934)	83,525
Id. 5 % (1936)	98,425
Id. 4,75 % (1924)	496,325
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,925
Id. 4 % (15-12-43)	98,475
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	97,75
Id. 5 % (15-2-50)	97,425
Id 5 % (15-9-50)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII

Si notifica che, a norma del decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 224 del 22 settembre 1941-XIX, nel giorno di mercoledì 15 luglio 1942-XX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di lire 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventuno serie scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2505)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore forense

Con R. decreto 28 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1942-XX, l'avv. Bruno Biagi è stato nominato componente del Consiglio superiore forense in sostituzione dell'avv. Arturo Rocco, deceduto.

(2518)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, numero 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato, ruolo Amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923-II, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale) ovvero titolo corrispondente rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico e che soddisfino inoltre alle seguenti condizioni:

1) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino

iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 48° anno di età alla data del presente decreto.

3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurata moralità;

4) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso ricorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° reparto - Divisione concorsi - Sezione 1ª, non oltre il 90° giorno dopo quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia alla quale il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione). Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga del limite di età, esso deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario autorizzato a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato in carta legale dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Questo certificato dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) quando sia prodotto anche ai fini della proroga dei limiti di età;

2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero, qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del Tribunale competente oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. Il certificato di esito di leva deve essere vistato, per confronto con i ruoli, dal comandante del Distretto;

8) titolo di studio di cui all'articolo precedente in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'istituto dal quale viene rilasciato e vistato dal Regio provveditore agli studi, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione con il relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la residenza abituale, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) dichiarazione in carta esente da bollo del candidato che sia ammogliato da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del Partito Nazionale Fascista, che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui sopra si siano maturati dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami;

12) ogni altro titolo di studio o tecnico-professionale di cui il concorrente sia in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati e precisare il loro recapito; delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Divisione concorsi. Tale comunicazione deve essere inviata il più sollecitamente possibile. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di scambio di domicilio.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Qualora però il concorrente abbia diritto agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati ad inviare le domande direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irre-

golarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio; non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in terre d'oltremare ed all'estero

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere in terre d'oltremare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufrendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Il Ministero si riserva la facoltà di ammettere, a suo giudizio insindacabile, al concorso quei candidati che, impegnati in zona di operazioni, non abbiano potuto esibire tempestivamente tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 7.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa presiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altre sedi funzioneranno apposite Commissioni di vigilanza.

I temi delle quattro prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero dell'aeronautica e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai Comandi di zona e di aeronautica nella cui giurisdizione hanno sede gli esami, fatta eccezione per la sede di Roma ove tutte le operazioni di esame saranno svolte direttamente dalla Commissione esaminatrice.

I Comandi di squadra e di aeronautica, il mattino del giorno degli esami consegneranno le buste chiuse e sigillate sopradette ai presidenti delle Commissioni di vigilanza di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova, in presenza dei candidati.

I temi verranno svolti dal concorrente nel tempo massimo di cui all'unita tabella con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere, fatta eccezione, per le materie giuridiche, dei codici e delle leggi che il Ministero preciserà in tempo utile.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi e per conseguire l'idoneità i concorrenti dovranno ottenere in ciascun esame la votazione minima di 12/20 ed una media di almeno 14/20.

I concorrenti saranno classificati in base alla votazione complessiva riportata. La votazione complessiva consisterà nella somma dei punti conseguiti nelle singole prove scritte aumentata dei punti ottenuti per i titoli eventualmente presentati (valutati da 1 a 5 punti complessivamente a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice).

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico - ruolo Amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 110° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori.

Il Ministero però si riserva la facoltà di nominare, qualora lo creda del caso e sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 9.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio, vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico-professionale.

Art. 10.

Disposizioni speciali per i sottufficiali in servizio continuativo di carriera nella Regia aeronautica

Il limite di età per partecipare al presente concorso è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio continuativo di carriera nella Regia aeronautica, salvo le proroghe di cui all'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione degli appositi certificati e nei termini di cui all'art. 4.

I suddetti sottufficiali sono dispensati dal presentare i richiesti documenti eccezione fatta per quelli comprovanti il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 3 e la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

La domanda dovrà essere presentata al comando del Corpo o dell'Ente dal quale il candidato direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I Comandi, ricevuta la domanda, vi apporranno la data di presentazione e daranno corso per via gerarchica alla domanda stessa con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare modello 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente e dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari e condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Per i sottufficiali che si trovino presso Reparti operanti, in luogo delle copie delle note caratteristiche, dovranno essere trasmesse copie di rapporti personali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Amministrazione.

Num. d'ordine	PROVE D'ESAMI	Durata delle prove
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	6 ore
2	Tema di ragioneria	»
3	Tema di amministrazione e contabilità generale dello Stato . . .	»
4	Tema di economia politica, scienza delle finanze e diritto corporativo oppure di diritto costituzionale ed amministrativo oppure di diritto civile e commerciale	»

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni - L'attuale concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo - Lo Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Le forme di governo, i poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Capo di Governo: attribuzioni e prerogative - Legge del 1925.

La Presidenza del Consiglio.

La Camera: antica organizzazione elettorale - Riforme fasciste.

Il Senato: sistema bicamerale — Nomine dei Senatori - Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari - Funzioni delle Camere - Legislature.

Commissione legislativa.

Rapporti fra lo Stato e gli individui - I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette ed indirette - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione centrale - L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma - Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici - Demanio e patrimonio.

Espropriazioni per pubblica utilità - Gli atti amministrativi - Caratteri e vizi dei medesimi.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi amministrativi e contenziosi).

Impero - Colonie - Possedimenti.

ECONOMIA POLITICA

Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni.

Utilità - Valore - La ricchezza: beni e servizi.

La produzione della ricchezza - I così detti fattori della produzione: terra, capitale e lavoro; intraprenditori e salariati.

Rapporti fra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.

Interesse, rendita della terra, salari e profitti.

La circolazione, genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.

La moneta. Cambi.

Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni di borsa.

Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazione e municipalizzazione di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo. Il problema dell'autarchia economica.

Fatti demografici e sociali, in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

Le crisi economiche

SCIENZA DELLE FINANZE

Concetto della scienza delle finanze - Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.

Formazione del patrimonio pubblico - Classificazione delle attività e passività patrimoniali - Del demanio fiscale.

Le spese pubbliche - Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano - Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.

Le entrate pubbliche - Entrate patrimoniali - Entrate straordinarie, ordinarie e derivate - Imposte, tasse e tributi - Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini.

Entrate straordinarie - Debito pubblico - Forme e modi di stipulazione, rimborsi, conversione - La carta moneta - Le alienazioni dei beni patrimoniali.

Il bilancio dello Stato - Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio - Dell'avanzo e del disavanzo - Modi con cui si provvede al disavanzo.

DIRITTO CORPORATIVO

L'ordinamento corporativo in generale - L'organizzazione corporativa - Le categorie professionali - Le associazioni professionali.

Le Federazioni e le Confederazioni - L'inquadramento sindacale - Le finanze sindacali.

Gli organi corporativi - Il Ministero delle corporazioni.

Gli organi giurisdizionali - L'azione corporativa - Varie forme dell'azione corporativa.

Il contratto collettivo di lavoro in generale - Regolamenti e tariffe professionali - Le ordinanze corporative di lavoro.

Le controversie collettive del lavoro. Il procedimento e la decisione nelle controversie collettive.

La disciplina collettiva dei rapporti economici - L'azione corporativa rivolta ai singoli - La tutela dell'economia.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLO STATO

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per incanti, licitazioni e trattative private.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale, consuntivo.

Residui attivi e passivi - Aggiunte e varianti al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragionerie delle amministrazioni centrali.

Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione Generale del Tesoro - Sezioni di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato - Loro responsabilità.

Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie dei mandati e loro pagamenti - Spese fisse - Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del Portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

DIRITTO CIVILE

Il diritto civile e le sue fonti - Interpretazione della legge - La legge nello spazio e nel tempo.

Le persone fisiche - La capacità giuridica, nascita, modificazione ed estinzione - Termine della esistenza delle persone fisiche - Commorienza - Assenza.

Le persone giuridiche.

Il diritto di famiglia: matrimonio, filiazione, legittimazione e adozione - Rapporti personali fra coniugi e fra genitori e figli - La tutela e la cura.

Successione: legittima e testamentaria - Accettazione e rinunzia dell'eredità - Legati e principali loro effetti.

La proprietà: concezione, limiti e difesa - Modi di acquisto e di perdita della proprietà.

Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.

Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.

Le obbligazioni: varie specie e norme relative - Le fonti delle obbligazioni - Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti - Adempimento e inadempimento delle obbligazioni - La prova delle obbligazioni - Garanzie personali e reali delle obbligazioni - L'estinzione delle obbligazioni.

Principi generali, relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo e transazione.

DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale e le sue fonti - Gli atti di commercio - I soggetti del diritto commerciale: commercianti, società commerciali.

I mediatori - Rappresentanza - mandato, commissione.

Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano - Le associazioni.

I titoli di credito: in particolare la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.

Le obbligazioni commerciali - In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti di trasporto e di assicurazione delle varie specie.

Fallimento e concordato preventivo.

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2471)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1941-XIX, registro n. 7 Aeronautica, foglio n 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 7 ottobre 1941-XIX, n. 237, col quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942-XX, col quale il numero dei posti del concorso sopra indicato è stato ridotto a quattro, rimanendo gli altri cinque posti accantonati a favore di coloro che si trovino sotto le armi, ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°) indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX;

1. Decorato Vincenzo	con punti	82 — su 100
2. Raimondi Guido	»	81,66 »
3. Miglio Nicola	»	81 — »
4. Scarola Manlio	»	78,33 »
5. Pardi Ferdinando	»	76,66 »
6. Salvatore Vito	»	70,66 »
7. Pedata Armando	»	66,33 »
8. Dello Ioio Guglielmo	»	65 — »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

Decorato Vincenzo — Miglio Nicola
Raimondi Guido — Scarola Manlio

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

Radi Ferdinando — Pedata Armando
Salvatore Vito — Dello Ioio Guglielmo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2496)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.